

## TORNATA DEL 13 NOVEMBRE 1849

— 54 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Omaggio — Continuazione della discussione del progetto di legge intorno alle giubilazioni e alle pensioni militari.

La seduta è aperta al tocco.

Letto il processo verbale, ed ammesse alcune rettificazioni, è approvato.

### SUNTO DI PETIZIONI.

**PRESIDENTE.** Si darà lettura del sunto di alcune petizioni presentate al Senato.

**QUARELLI, segretario, 42.** Mossi Giuseppe, accennati vari abusi e irregolarità della milizia cittadina di Varazze, chiede vi si provveda.

**43.** Grillo D. Luigi domanda che siano fatti provvedimenti e riforme rispetto alla condizione e alle attribuzioni dei capellani dell'esercito, e presenta un suo progetto in proposito.

**44.** Scarella chiede che venga proibita la stampa di opere oscene che dice starsi ora facendo in Torino di tutte le opere del Casti.

### OMAGGIO.

(Si dà pure lettura dal segretario Quarelli di una lettera del signor Raimondo Falchi, direttore del giornale *L'amico al popolo ed al Governo*, con cui fa omaggio al Senato di alcuni numeri del suo giornale.)

### CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE GIUBILAZIONI E LE PENSIONI AI MILITARI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della legge concernente le pensioni dei militari, nella quale il Senato ha condotta la sua votazione fino all'articolo 14 della legge.

Ho l'onore di leggere l'articolo 15, così concepito:

« Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno della prima ammissione al servizio militare per via di regolare arruolamento o di nomina. »

Su questo articolo non havvi alcuna osservazione della Commissione.

**BAVA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Bava.

**BAVA.** Dans la discussion sur le corps des médecins et

chirurgiens employés dans l'armée, quand il a été question des élèves en médecine et en chirurgie, j'ai demandé que le service antérieur à leur réception comme médecins ou chirurgiens de l'armée leur fût compté; la Commission entend-elle les en exclure? C'est ce que je demande, afin que la chose dans l'application de la loi sur les pensions ne puisse présenter aucun doute.

**COLLA, relatore.** Rispondo all'osservazione. Secondo l'articolo che si è adottato, gli ufficiali sanitari non hanno diritto alla pensione, se non pel tempo in cui hanno effettivamente riempita l'incumbenza di ufficiali sanitari. Ora, ciò basta per escludere tutto il tempo anteriore all'epoca in cui hanno cominciato ad adempirla.

**ALBINI.** Pare che non sia abbastanza spiegato quanto riguarda gli individui, allorchè debbono mutare il loro servizio. Siccome havvene di quelli che passano da un corpo ad un altro, ed hanno già fatto delle campagne nel corpo della marina, dove esiste un altro regolamento, così conviene che sia spiegata questa cosa, perchè potrebbe succedere il caso che dovessero essere contate le campagne di mare, solo allorquando saranno constatate con un documento dello stesso corpo, e che in difetto dovessero perdere questo vantaggio.

**COLLA, relatore.** Non so se l'articolo 22 soddisferà a questo suo dubbio. Pare tuttavia che si perchè dice: *le campagne di servizio*, ecc., e poi stabilisce tutte le norme per calcolare queste campagne.

**COLLI.** Mi sembra che l'osservazione del preopinante verrà in acconcio, quando si parlerà sulla legge relativa alla marineria.

**ALBINI.** Per la marineria vi è già un regolamento.

**COLLA, relatore.** Tutte le volte che un ufficiale di marina passa al servizio dell'armata di terra, i suoi servizi sono registrati nella matricola del corpo a cui è addetto, e non v'è mai pericolo che si dimentichi la campagna di mare. Ognuno porta con sé, in quanto al suo stato di servizio, l'annotazione delle campagne fatte, e questo stato di servizio passa al reggimento, al corpo qualunque in cui l'ufficiale di marina vien traslocato.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Desidero riprendere l'osservazione fatta dall'onorevole senatore Bava per domandare una spiegazione. Io non so se anche adesso, come per lo passato, quando mi toccava d'occuparmi in queste cose, negli studi medico-chirurgici dell'armata siano compresi anche quelli che sono colpiti dalla leva; e se, quando hanno intrapreso il corso medico-chirurgico, prima di entrare a far parte della leva, non continuano, facendo parte della leva, ad essere non solo iscritti, ma eziandio a far gli studi in qualche spedale od in altro luogo, siccome è stabilito in questi casi. Io

suppongo che, se continuano (come parmi sia l'osservazione del signor relatore), si cominci dal giorno in cui hanno la loro nomina. Gli uffiziali di sanità otterranno un'eccezione, e colui il quale ha già servito in qualità di chiamato dalla leva, ma che ha fatto gli studi, sarà considerato anche nel suo servizio e non perderà questi vantaggi per aver atteso agli studi medico-chirurgici, come già iscritto nella leva militare.

**ALFIERI.** Alla difficoltà proposta dall'onorevole preopinante si può rispondere che gli studenti i quali cadono nella leva sono considerati come soldati. Solamente, per un riguardo, che loro giustamente si usa, e per quanto le esigenze del servizio il consentono, è disposto dal Ministero di guerra che siano applicati a quei corpi che stanziavano nelle città, dove vi sono Università, e frequentino le scuole per prepararsi agli esami. Dunque a loro non può venir meno il servizio, perchè considerati come soldati, e, data l'ammissione al servizio militare con facoltà di frequentare le scuole, non sono nel caso di perdere un tempo trascorso tra la data che cadono nella leva ed il tempo in che sono entrati uffiziali sanitari.

**MORIS.** In conferma di quanto esponeva il signor senatore Alfieri dirò che nella carta d'ammissione degli studenti addetti al servizio militare sono essi qualificati come soldati studenti.

**BAVA.** Pour appuyer la proposition de l'honorable préopinant, je ferai observer que le service des élèves de médecine et de chirurgie, jusqu'ici a toujours été considéré comme effectif soit obligatoire ou volontaire. Je ne crois pas, pour ma part, qu'ils puissent être exclus du bénéfice de la loi par la seule raison qu'ils remplissent un devoir. Si on compte aux soldats leurs premières années de service, lorsqu'ils passent officiers, il me semble qu'il n'y a pas de raison pour ne pas le calculer aux soldats chirurgiens, lorsqu'ils obtiennent un diplôme de médecin ou de chirurgien dans cette même armée, où déjà ils ont rendu d'importants services.

**COLLA, relatore.** A me sembra che gli allievi, quando prestano servizio come soldati, non possono acquistare diritto al beneficio dei 20 anni, accordato solo a coloro che prestano servizio effettivo di uffiziale militare. L'allievo, se vuole contare i suoi servigi come servigi comuni di qualunque militare, deve correre la sua sorte, aspettare di avere 25 o 30 anni per godere la pensione, secondo il grado che avrà al momento del ritiro. Se preferisce invece di domandare il suo ritiro come uffiziale sanitario, deve sottomettersi alla legge che gli accorda questo privilegio, la quale legge vuole che abbia 20 anni di servizio effettivo nella qualità di uffiziale sanitario.

**PRESIDENTE.** Osservo che io non posso metter ai voti questa proposta, perchè essa non contiene un emendamento. Se si stima di formularlo, ne proporrò la votazione, altrimenti l'articolo sta come è.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Quando domandava che si formulasse un emendamento, io desiderava una spiegazione in quanto il relatore della Commissione aveva parlato in un senso, che, secondo me, non combinava coll'articolo 15. Io, che sarei di parere che dovesse valere anche il servizio reso come soldato, perchè è un servizio militare, domando anzi che non si tocchi in nulla l'articolo 15, perchè io credo che quest'articolo concluderebbe in modo diverso di quel che dice il relatore. Si tratta di prima ammissione al servizio militare; dunque colui che è già studente del 2° o 3° anno di chirurgia e medicina, che è chiamato a far parte della leva,

ed è iscritto come soldato, in quel giorno in cui vien iscritto si trova contemplato nell'articolo 15 che è appunto quanto io desiderava.

**PRESIDENTE.** Non resta che a parlo ai voti.

Chi approva l'articolo 15. . . .

**DE FURNARI.** Sarei nel caso di proporre un emendamento all'articolo 16. . . .

**PRESIDENTE.** Le osservo che l'articolo 16 non è ancora in discussione.

**DE FURNARI.** Forse quest'emendamento, invece di essere unito all'articolo 16, potrebbe aver luogo tra l'articolo 15 e 16, e si potrebbe anche formare un'alinea addizionale all'articolo 15; del resto io non muovo difficoltà, purchè la votazione non pregiudichi questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Siccome il senatore De Fornari ha diritto di proporre un emendamento, e di dargli o l'aspetto di un articolo intermedio tra il 15 ed il 16, o di alinea all'articolo 15, si intende che la votazione presente dell'articolo 15 lascia libera la facoltà al senatore De Fornari di proporre al Senato di approvare quest'articolo di aggiunta.

Si propone con questa riserva l'approvazione dell'articolo 15.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

**DE FURNARI.** Come lo aveva annunciato, e me ne era fatta riserva, io vengo riproducendo la proposizione che nella tornata di ieri avevo presentata, reputandola opportunamente collocabile in aggiunta ed al seguito dell'articolo 6 del progetto di legge, ora come un emendamento e additamento all'articolo 16, di cui siamo per occuparci, premettendolo al medesimo, con soppressione del numero 2 ivi, sia come aggiunto all'articolo 15, sia come articolo nuovo fra i due.

Vogliate essermi cortesi, o colleghi, di alquanto di vostra paziente attenzione; poichè, sebbene io debba confessarmi incompetente nelle materie militari, pure, a questo tratto della discussione, e chiamato necessariamente a prender parte a decisiva deliberazione, mi trovo ad avere incontro risultanze e considerazioni tali che, presentandosi abbastanza a portata dell'intendimento mio e del senso pratico acquistato in mia lunga e varia carriera, mi hanno ora prodotto matura e chiara convinzione sull'argomento, e postomi quindi in dovere di tradurla innanzi al giudizio vostro, e procurare di farvi meco dividerla, e adottarne le conclusioni.

Queste consistono nei due seguenti alinea connessi e collegati tra loro:

« Coloro i quali, essendosi dimessi, o, comunque avendo incolpevolmente cessato dal militare servizio, vi siano poi rientrati, saranno bensì ammessi a suo tempo per l'effetto di regolare la qualità delle pensioni, a far computare coll'ulteriore loro servizio l'anteriore, ma deducendo da questo altrettanti anni per quanti compiti avevano intermesso il servizio.

« Qualora però abbiano ripreso il servizio nell'occasione dell'or cessata guerra per l'indipendenza, o lo riprendessero in avvenire all'occasione di nuova guerra, in cui fosse la patria impegnata, quella deduzione non avrà luogo; ed anzi, in tal caso, bene e valevolmente giustificato, ogni anno di campagna loro sarà contato per due, non solo di servizio effettivo, ma ancora del grado.»

Brevemente, al possibile, motiverò la proposizione di questo emendamento, onde preliminarmente manifestarlo meritevole di essere appoggiato, e preso in considerazione, salvo a maggiormente, ove occorra, syllopparne lo scopo e le razionalità nella discussione.

Il primo capo segnatamente corrisponde al numero 2 del-

l'articolo 16, e lo emenderebbe e lo abolirebbe, essendogli sostituito con traslocazione, come ho sopra accennato.

Prima ancora di entrare sul merito della disposizione che questo numero 2 contiene, mi è d'uopo rilevare, come ad ogni modo mi appariva meno opportunamente ivi promiscuato ciò che concerne periodi di tempi passati e fuori di servizio, e da individui incolpevoli, in mezzo ed a paro, con i periodi di servizio intermesso colpevolmente, punibilmente contemplati in tutta quella serie di numeri, e nel numero 2 stesso contemplandosi promiscuamente la *diserzione*.

Mi è primieramente, sotto questo aspetto sembrato ad ogni modo conveniente, importante di separare il dispositivo concernente rispettivamente così diversi casi. M'era poi avviso, in merito che fosse da variarsi sostanzialmente il dispositivo relativamente agli interstizi di servizio, in cui non implicavasi colpevolezza alcuna, che è la categoria su cui versa il mio emendamento.

Invero non era bisogno di un dispositivo espresso per l'esclusione dell'intervallo di cessato servizio del computo; un servizio di fatto e di diritto cessato già da sé non poteva esservi contemplato. Invece razionale è che abbisogni favorevole ed espresso il dispositivo per riammettere nel computo un servizio dal quale si abbia cessato, o perchè il Governo fu in suo diritto di farlo cessare senza più alcun corrispettivo, o perchè l'individuo ho voluto, esso, usando del diritto proprio, ritirarsene per sue convenienze, per mutata vocazione, talora forse per capriccio, leggerezza o malumore, senza il più delle volte intenzione di riprenderlo.

Egli è nel concetto mio invece, per non prodigare un favore non dovuto e talora immiserito con aggravio non motivato all'erario dello Stato, che io propongo bensì l'ammissione, in caso di ritorno al servizio, del periodo anteriore nel computo per la definitiva pensione, ma per contro la deduzione dal numero degli anni di quel primo servizio di tanti anni quanta è durata la intermissione, sicchè anzi, se la intermissione è lunga, possa trovarsi che neppure parte dell'anteriore servizio entri a calcolo per la pensione. È già questo propizio modo di fare che non si prolunghi la intermissione contro l'interesse pubblico; ed è pure evidente che una intermissione lungamente prolungata induce, direi, una prescrizione al favore.

Ma or vengo col mio secondo alinea a contemplare il meritorio caso del ritorno al militare servizio per uno slancio spontaneo, o fosse anche in modo più o meno rigorosamente coatto all'occasione dell'or desistita impresa per la indipendenza, o all'occasione di nuova guerra, di nuovi impegni e cimenti e pericoli della patria. Onorevoli colleghi, io spero che tutti, senza ch'io mi diffonda, m'inoltri, mi renda più esplicito, intenderete il mio intendimento, e dirò la mia aspirazione.

Accennerò solo che molti ora si ritirano al tempo di una forzata e lamentata pace, o spontanei, o indotti, o congedati con sollievo pur troppo opportuno, necessario all'erario dello Stato; ma sarebbero pronti ad ogni cenno del bisogno, del pericolo della patria, delle sue istituzioni, dell'indipendenza nazionale, all'invito di un sospirato avvenire e di nuova gloria individuale, e del bel paese pronti, dico, ad impugnar di nuovo le onorate spade, e seguir le care insegne.

A fronte di siffatte possibilità, comunque lontane, ipotetiche, bisogna che non incontrino nelle disposizioni limitative, inesorabili di una legge sulle pensioni, difficoltà, sconforti, ostacoli, tanto meno la esclusione dalla pensione per loro vecchi giorni; alla quale esclusione li assoggetterebbe il rientrare sotto le armi, dopo già lunga intermissione, in età

provetta. Tutto comanda anzi e grida che ad essi, quando sono per abbandonare altre contratte abitudini, geniali od utili occupazioni, la dolce vita di famiglia, ogni interesse privato, ogni caro affetto, per amor della patria e della gloria, ben si offrano tutti i possibili favori e vantaggi.

Per questo, mentre nei casi ordinari di ritorno al servizio, il primo alinea del mio emendamento non concede il cumulo del primo periodo di servizio, se non, sotto deduzione di altrettanti anni quanto durò l'intermissione, in questo caso di ritorno all'occasione di guerra, di pericoli, di soccorso alla patria, intendo che senza deduzione largamente si conti per il calcolo della pensione a suo tempo l'anteriore servizio, cumulado col nuovamente ripreso e percorso. È così ovvio e dovuto e propizio ravviso che altresì lor si computino le campagne come duplicate annate, non solo come è ordinario, del servizio, ma del *grado* ancora; ed a tale riguardo mi permetto di qui anticipare l'annuncio che non altramente volentieri consentirò alla soppressione che la Commissione propone per l'articolo 22 della suddetta duplicazione d'annata quanto al *grado*, se non perchè ne risulti questo eccezionale favore nei casi di ritorno sotto le bandiere in occasione di guerra.

Tali sono le conclusioni e le risultanze del mio emendamento che raccomando alle considerazioni del Senato.

**PRESIDENTE.** Sono separati i due articoli e separata alquanto anche la materia compresa in essi; in conseguenza io credo di dover proporre al Senato di appoggiare separatamente l'uno e l'altro. . . .

**DE FORNARI.** (*Interrompendo*) Se mi permette, farei osservare che sono appunto coordinati, e non suscettibili di potersi scindere; nondimeno se si vogliono esaminare separatamente. . . .

**PRESIDENTE.** Io credo di doverli sottoporre a votazione separati, perchè vedo che nel secondo si parla del ritorno alle bandiere, in occasione di guerra che interessi la patria; nel primo si parla solo del caso generico di coloro che hanno cessato dal servizio militare.

Il primo articolo è così concepito. (*Vedi sopra*)

Domando se questo articolo è appoggiato.

(È Appoggiato.)

Allora lo metto in discussione.

**COLLA, relatore.** Risponderò io a queste proposizioni. La Commissione applaude ai sentimenti d'amor patrio manifestati dal preopinante conte De Fornari, e vorrebbe poter egualmente adottare le di lui proposizioni; ma a lei sembra che nella prima l'emendamento del conte De Fornari pecchi di eccessiva severità, e che nella seconda pecchi di eccessiva e non giusta severità.

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Non fu appoggiata che la prima, per conseguenza la discussione non deve inoltrarsi alla seconda. . . .

**COLLA, relatore.** (*Interrompendo*) Si legano un po' troppo, perchè si possa far a meno di parlare d'amendues.

Mi pare che il conte De Fornari vorrebbe introdurre un sistema affatto opposto a quello del Ministero. Egli vorrebbe escludere interamente il tempo di interruzione per coloro i quali abbiano lasciato il servizio non del tutto incolpevolmente; invece il Ministero propone che si tenga conto del servizio anche per disertori (parlo del servizio anteriore alla diserzione, posteriore alla riammissione).

Fondamento della proposizione del Ministero io credo essere questo, che, volendosi da noi introdurre il sistema delle ritenzioni, siccome il soldato, il militare che rientra al servizio dopo la diserzione ha già contribuito per tempo che

era anteriore alla diserzione ad alimentare la cassa delle ritenzioni, così pure ha diritto (una volta che ha scontata la pena, o il Re lo ha graziato), ha diritto, dico, di profittare in proporzione del tempo precedente e della ritenzione che ha sofferto durante questo tempo.

È ben vero che questa regola al momento non dovrebbe applicarsi che a pochi, perchè tutti quelli che erano al servizio finora non hanno sofferto la ritenzione. Le leggi non sono fatte per un giorno; esse sono durature e devono pensare all'avvenire; debbono stabilire il principio, e ammesso il principio della ritenzione, è giusto che si dia pensione per tutto il tempo, durante il quale il militare è stato sottoposto a questo peso.

**DI COLLEGNO GIACINTO.** Mi pare che l'onorevole relatore non ponga mente che l'articolo del Ministero dice che il servizio prestato anteriormente alla diserzione non è contemplato. . . .

**COLLA, relatore.** Il tempo trascorso fra la diserzione e la riammissione. . . .

**PRESIDENTE.** Io mi farò lecito di osservare che non trovo veramente che fra l'articolo del signor senatore De Fornari e il paragrafo dell'articolo 16 vi sieno contraddizioni; anzi vi scorgo una perfetta analogia. Ecco ciò che dice il paragrafo 2 dell'articolo 16: « Non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui l'individuo cessa dal servizio militare; » la stessa disposizione è ammessa dall'autore dell'emendamento.

**DE FORNARI.** Ma siamo permesso di osservare che non è già questo intervallo che io contemplo, bensì il servizio anteriore; e bensì ammetto che possa contare nel regolarsi la pensione, ma per le spiegate considerazioni propongo che se ne deducano tanti anni quanto è durato il tempo intermedio di cessato servizio, affinché appunto non sia incoraggiata la disposizione che possa avere qualcheduno a dimettersi dal servizio a seconda di sue convenienze, e rientrarvi quando gli torni meglio. Questa mi pare una prodigalità a danno del tesoro e un mezzo a fomentare grave inconveniente. Io poi stabilisco per contro nel secondo alinea vantaggi di giusto favore per quelli che rientrano, ma che rientrano in circostanze in cui la patria domanda il loro soccorso ed in cui vi sono pericoli da correre, e che per conseguenza il loro ritorno è veramente meritorio. Tale è lo spirito e l'economia del mio emendamento, le cui disposizioni sono coordinate, e ripeto, non potrebbero scindersi.

**COLLA, relatore.** Coll'emendamento proposto dal conte De Fornari un vantaggio certamente si otterrà, ed è quello di far cessare una contraddizione che havvi tra il numero 1 ed il 2 del progetto; contraddizione che non era stata avvertita dalla Commissione, ma che ci venne ora fatta osservare dall'onorevole signor senatore Di Collegno. Nel numero 1 si dice: « il servizio prestato anteriormente alla diserzione non è computato nel servizio; » nell'altro si dice: « il tempo trascorso dal giorno in cui l'individuo cessa dal servizio militare, compreso il caso di diserzione, fino al giorno della sua riammissione. . . » Qui si trova una contraddizione; bisognerebbe sopprimere le parole: *compreso il caso*. . . .

**DE BONNAZ.** Mi pare giusto il principio che voleva stabilire il nostro illustre collega relatore col dire che il tempo anche dopo la diserzione si doveva computare per meritare la giubilazione; quindi vorrei che il signor conte De Fornari mi spiegasse se veramente intenda di prelevare a coloro che abbiano trascurato il servizio tanti anni del servizio già prestato. Questo mi pare una severità eccessiva; perchè vi sono tanti casi di famiglia per cui uno debba ritirarsi o per accu-

dire al fatto suo e alla famiglia, o per essere tutore di fratelli minori, o per altre ragioni molto considerevoli per cui, riprendendo il servizio quando avrà 25 anni secondo la sua categoria, mi pare giusto che abbia il ritiro.

È lodevole, ammirabile il motivo che spinge il preopinante per l'articolo 2 di questo emendamento, ove è accennato il caso che avessimo mestieri di eccitare i soldati vecchi, i giubilati, i congedati a ritornare ove la patria versi in grave pericolo; ma la guerra passata ci provò che ufficiali e soldati vecchi finito il tempo, ed anche canuti, si sono presentati tutti, quelli almeno che lo potevano, per prendere parte a quella gloriosa guerra. In un'altra occasione che la patria fosse in pericolo non dubito che i miei commilitoni offrirebbero lo stesso spettacolo.

**DI PETTINENGO, regio commissario.** Io credo che le disposizioni accennate dall'onorevole senatore De Fornari, rispetto agli individui i quali cessano dal servizio militare per riprenderlo poi in altra occorrenza, non siano da contemplarsi nella legge in discorso, ma bensì in quella che riguarda più particolarmente lo stato degli ufficiali. E difatti nelle disposizioni emanate il 25 luglio del corrente anno, dove si stabilisce intorno all'aspettativa, condizione relativa alla legge sullo stato degli ufficiali, sono previsti i casi in cui l'uffiziale può cessare dal servizio; è previsto nelle medesime all'articolo 6 che l'uffiziale non può restare fuori dal servizio attivo più di diciotto mesi, nei casi di motivi di famiglia o di infermità indipendenti dal servizio; oltre il qual termine gli ufficiali in tali casi cesseranno dal far parte dell'armata.

Quando verrà il caso di richiamare ufficiali ed altri che avessero già lasciato l'esercito nelle occorrenze straordinarie accennate dall'onorevole senatore si stabilirebbero le opportune norme per invitare vecchi militari a far ritorno alle bandiere, ma in questo caso si dovrà pur sempre osservare che non si abbia a far danno a quei militari i quali hanno speso tutta la loro vita nel servizio attivo, non si veggano all'occorrenza intercetta la loro carriera.

Dico adunque non potersi contemplare la proposizione dell'onorevole senatore De Fornari nella legge sulle pensioni militari, ma rimandarsi a quella sullo stato degli ufficiali. In quanto all'osservazione che faceva l'onorevole signor relatore, intorno alla contraddizione che vi sarebbe tra il 1° ed il 2° paragrafo, che forse non si pose mente a ciò che nel 2° si accenna ad individui che abbiano cessato dal servizio militare, mentre le disposizioni del 1° riguarda i disertori: ora l'individuo che diserta non cessa punto dal servizio militare, mentre fa parte sempre del corpo cui appartiene. Se esso viene arrestato è sottoposto alle pene del Codice penale militare, ma si considera tuttavia appartenente al militare servizio.

Il § 1 è stato stabilito per punire i soldati che disertassero dalle bandiere escludendoli da ogni beneficio, quand'anche venisse stabilita la massima delle ritenzioni per i soldati.

Il secondo numero riflette coloro i quali avessero cessato dal servizio, ed affinché da taluno non si supponesse escluso il disertore, come che non abbia cessato il servizio, si è creduto opportuno di aggiungere le parole *compreso il caso di diserzione* onde completare intieramente il pensiero.

**CIBRARIO.** Ho domandato la parola per giustificare il progetto del Ministero, non che quello della Commissione, di non avere cioè avvertita una pretesa contraddizione che vi sarebbe tra il § 1 ed il § 2.

Questa contraddizione in realtà non esiste.

Se io prendo ancora la parola dopo il commissario regio, che ha già avvertito che questa contraddizione non esiste, si

è perchè io credo di soggiungere qualche cosa per completare l'idea da lui emessa.

Il primo paragrafo stabilisce che il servizio prestato anteriormente alla diserzione non conta: questa è la regola generale per i disertori: ma incontra il caso che un disertore viene riammesso al servizio. In questo caso si poteva debitarlo se dovesse computarglisi tutto il servizio o parte solamente di esso. Perciò il § 2 determina che la sola parte di servizio, che non gli si competerà è quella che non ha prestato, cioè dal momento della sua diserzione fino al momento della riammissione, e così deroga alla regola generale stabilita dal § 1, il quale prescrive che il servizio non computato è quello prestato posteriormente alla diserzione fino alla riammissione.

*Alcuni senatori. No! no!*

**CIBRARIO.** Io l'intendo così: sentiremo il commissario.

**STARA.** Concorro pienamente nell'avviso del signor preopinante generale Bava; ma, per rendere appunto più chiara quest'idea, per rendere più chiaro il disposto del § 2<sup>o</sup> io proporrei di sostituire alle parole: *compreso il caso di diserzione*, le seguenti: *compreso il tempo trascorso dal giorno della diserzione sino a quello della sua riammissione*.

**PRESIDENTE.** Prego il senatore Stara di avvertire che non siamo ancora a discutere questo paragrafo, ma siamo all'emendamento del senatore De Fornari. Siccome l'emendamento del senatore De Fornari ha dato campo a confrontare l'emendamento coll'articolo, si è dubitato circa il significato, e la portata di questo.

Bisogna però dare sfogo in prima a questo emendamento, e potrà l'oratore fare poscia la sua proposizione allora che si discuterà l'articolo.

La parola è al senatore Luigi di Collegno che l'aveva chiesta prima.

**DI COLLEGNO LUIGI.** La cedo.

**DE FORNARI.** Mi pare che il signor regio commissario abbia concluso che agli ufficiali che hanno lasciato il servizio e poscia lo hanno ripreso non più appartenga il diritto di far computare il servizio anteriore per stabilire la pensione, ma una prova del contrario è stata allegata anche poco innanzi, e ben opportunamente, perchè si dice al numero 2 dell'articolo 16 che non sarà computato il tempo intermedio fra il servizio anteriore ed il posteriore, dal che risulta dunque che sarà computato l'anteriore col posteriore, cioè, escluso l'intermedio, i due estremi.

Questo è di tutta evidenza. Ora io persisto a dire essere una prodigalità inopportuna a pro di quelli i quali cessarono dal servizio, e quindi non conservavano alcun acquistato diritto, neppure in ragione delle ritenute, quanto al tempo ora passato perchè non erano peranco introdotte, e ad ogni modo perchè non avrebbero avuto diritto a profittarne, se non sotto forma di pensione; e, lasciando il servizio, a questa rinunziavano.

Si torna sempre a parlare di disertori, ma questo nulla ha che fare col mio argomento.

Io non contemplo se non il caso, le ragioni degli ufficiali i quali lasciarono in un modo o nell'altro il servizio, e vi siano rientrati, a loro agio, successivamente.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Al signor preopinante, che appoggia l'emendamento ai numeri 1 e 2 dell'articolo 16, mi permetterò di fare una piccola osservazione. A me pare che sia assai necessaria la conservazione di questi due articoli. Il servizio che si è prestato e si presta da un disertore è diviso in due epoche. Prima che disertasse, egli faceva un servizio regolare che gli dava diritto ad una pensione. La colpa della

diserzione glielo fa perdere coll'articolo 1 e 2; ma gli fa perdere meritamente il diritto alla giubilazione.

**PRESIDENTE.** Mi prendo la libertà di pregare l'onorevole senatore, a voler riservare queste sue considerazioni al tempo in cui si discuterà l'articolo 1<sup>o</sup>. L'autore dell'emendamento vuol parlare di coloro che cessano il servizio, senza alcuna cagione redarguibile.

Egli crede che la legge sia troppo generosa accordando ad essi, che siano messi nel computo del servizio gli anni che hanno servito prima di quella cessazione. Vorrebbe pertanto che da questo computo si togliessero tanti anni quanti scorsero nell'intervallo da un servizio all'altro; e porre così un freno a chi volesse abusare del beneficio della riammissione. Però dei disertori non se ne parla.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Dunque, quanto al merito della sua proposizione nel primo emendamento, io credo che convenga aver presenti molti dei motivi che possono decidere un militare a lasciare il servizio. E fra questi havvene di quelli che sono riconosciuti necessari.

Un padre invecchia, o è colpito da apoplezia, od ha una malattia cronica, che negli ultimi suoi anni gli rende necessario l'aiuto della propria figliuolanza. Un figlio che in cotale emergenza non praticasse tutti gli impegni per ottenere il congedo, per recarsi ad assistere la sua famiglia, sarebbe colpevole d'imperdonabile delitto. Ora dico, se si fa senz'altro la legge in generale, si vorrà punire questo figlio dell'assistenza prestata al padre, forse per 4 o 5 anni col togliergli, per questo poco tempo, il diritto degli anni del servizio che aveva prestato anteriormente? Mi si dirà: non tutti i casi sono simili, ma io rispondo che questo meriterebbe un'eccezione. Mi pare luttavia che siavi un'altra ragione che risponde. L'individuo che ha servito, che si presenta di nuovo a servire, non sarà il medesimo colpito dalla leva; sarà un estibizione spontanea, ma il Governo avrà la facoltà di dirgli un sì o un no. Se questo tale si presenta volontariamente, se ha avuto un motivo plausibile per assentarsi, il Governo non solo lo riammetterà, ma commenderà la sua assenza. Per lo contrario, se vede una persona che abbia voluto godere quel tempo, senza averne motivo gli dirà: non vi accetto. Se poi l'accetta dobbiamo credere che il Governo avrà altri motivi per accettarlo, come potrebbe essere, in mancanza forse di ufficiali capaci, e la capacità estesa a queste persone più che a tante altre è prima a far prova di questi mezzi, che loro dà la legge di far valere i servizi anteriori prestati con tutta la legittimità e riconosciuti dalla legge.

Se vuoi loro far perdere, bisogna che ciò avvenga per colpa loro: l'uscire dall'armata è qualche volta un passo commendevole; ma quando si vogliono riammettere, se il Governo li riacetta senza entrare in questi meriti, gli è segno evidente che ne ha riconosciuta convenevole l'assenza.

**DELLA TORRE.** Parlerò nel senso del senatore Collegno. Mi pare d'altra parte che sia quasi superflua questa discussione. Se intesi bene quanto fu detto dal commissario reale, vi è l'altra legge che riflette lo stato degli ufficiali che in quest'assenza dal corpo, dall'armata, non può accordare più di 18 mesi senza far cessare il diritto agli ufficiali di rientrare al loro posto. Se alcuni avranno giusti e legittimi motivi perchè loro si prolunghi il tempo, il Governo ne darà loro facoltà; non è quindi necessaria per loro una speciale disposizione, e devo lasciarsene il carico all'autorità.

**DE' SALUZZO ALESSANDRO.** Secondo le più antiche legislazioni militari, il delitto di diserzione escludeva sempre il diritto di ricompensa del servizio passato.

**PRESIDENTE.** Propongo la votazione della prima parte dell'emendamento De Fornari.

Chi l'approva, voglia rizzarsi.

(Non è approvata.)

Domando ora se è appoggiato il secondo paragrafo. Gli è naturale che bisognerà poi riformarlo in quanto alla dizione, perchè non può questa aver più relazione alla prima parte dell'emendamento che non esiste più, e col quale fu dall'autore collegata.

**DE FORNARI.** Fra quelli i quali rientrarono in quell'occasione, ve ne ha molti che dieci anni, forse, prima della guerra dell'indipendenza erano al servizio; e lo avevano lasciato, e, venuta cotale occasione, si sono presentati spontanei e sono rientrati a servire sotto le spiegate patrie bandiere; io dico che il tempo del servizio anteriore debbe essere contato a lor favore appunto per una ricompensa alla devozione con la quale accorsero a pugnare per la patria. Non è dunque punto luogo a variare la redazione dell'emendamento del quale si retrotrae lo scopo e l'applicazione a quell'epoca appunto della passata guerra in cui della patria si bene meritaron quei prodi.

**PRESIDENTE.** La mia intenzione non è di vincolare e far dipendere l'ammissione di una parte dell'emendamento dalla sorte toccata all'altra, solamente di togliere nella redazione della seconda parte l'appiccico che ha con l'altra, giacchè non può esservi relazione fra un paragrafo che più non esiste, e quello che cade ora in discussione. Per ora non si parlerà fuorchè della massima, ossia del principio nell'emendamento contenuto, vale a dire di coloro i quali, dopo aver cessato il servizio, lo ripigliano in occasione di un grave pericolo della patria.

**DE FORNARI.** Tale non è la mia intenzione. Io vorrei che si favoreggiassero coloro che sono rientrati in servizio in occasione della guerra dell'indipendenza.

**PRESIDENTE.** Dopo questa spiegazione io metterò in avvertenza il Senato, che l'intento del senatore De Fornari si è di comprendere nel favore del suo emendamento non solo coloro che preuderanno parte in qualche guerra avvenire, che sia diretta a tutelare i grandi interessi della patria italiana, ma anche coloro che parteciparono già alla passata guerra dell'indipendenza.

**DE SONNAZ.** Io mi opporrei a questo emendamento per il motivo che quando si rinnovasse la guerra non sarebbe giusto che a quelli che rientrano a prendere servizio per un amore di patria, per un zelo di cui tutti i militari nostri provetti hanno già date prove due anni, si avesse a fare un vantaggio particolare.

Non sarebbe giusto, ripeto, che quelli che sono sempre stati al fatichevole servizio militare avessero a trovarsi paraggiati ai nuovi rientrati, perchè, comunque su tutti operi l'amore della patria, il merito è maggiore su chi l'ha perseverantemente servita.

**COLLA, relatore.** A me sembra che l'emendamento proposto dal signor senatore De Fornari non possa essere ammesso per nessun verso, e la ragione si è che la pensione di ritiro è il premio dei servizi prestati effettivamente. Il militare che ha interrotto per un lungo corso d'anni i suoi servizi non può mai avere diritto ad un compenso per quel servizio che non ha reso; e questa ragione è tanto più forte pel caso che noi abbiamo notato della ritenzione. Io domando come mai l'uffiziale, che rimase 15 o 20 anni senza servire, che non andò soggetto a ritenzione, venga a domandare il premio.

**DE FORNARI.** (Interrompendo) Domando la permissione d'interrompere, perchè non ho mai detto questo, ma bensì

che gli si debba computare il tempo anteriore, non l'interruzione intermedia.

**COLLA, relatore.** Il tempo anteriore è già stabilito.

**DE FORNARI.** (Interrompendo) Non so se il Senato sia abbastanza chiarito intorno a quanto io intendo dire, ma...

**COLLA, relatore.** La deduzione riguarda precisamente il tempo dell'interruzione; ora io domando se l'uffiziale, il militare che ha interrotto i suoi servigi merita più riguardi dal Governo di quell'altro che ha sempre servito. Io non veggio la ragione per cui debba essere trattato ugualmente od anche meglio chi ha abbandonato il servizio.

**PRESIDENTE.** Debbo interrogare il Senato se è bastantemente chiarito sulla materia.

Molte voci. Ai voti! Ai voti!

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Sono dieci volte che il medesimo oratore parla sullo stesso soggetto; questo è contrario al regolamento. (Bravo)

**PRESIDENTE.** Giacchè il Senato è chiarito sulla questione debbo ora porre ai voti l'emendamento del senatore De Fornari.

**SCLOPIS.** Credo che sarebbe necessario di consultare espressamente il Senato, giacchè la semplice domanda *ai voti* non costituisce ancora la chiusura.

**PRESIDENTE.** Io ho creduto di poter prescindere da una formale votazione sulla chiusura della discussione, perchè parvemi che la chiamata *ai voti* fattasi da parecchi senatori fosse la manifestazione d'un sentimento quasi unanime della Camera. In un'assemblea composta di poche persone non è difficile il chiarirsi di questo sentimento; ed io leggevo già sulla fronte della maggior parte dei senatori l'impazienza comunemente sentita di passare all'indugiata discussione dell'articolo 16 della legge, allora che i replicati richiami *ai voti* mi fecero credere che io fossi dall'esempio di altre simili contingenze autorizzato ad una chiusura, di cui quelle voci esprimevano il desiderio.

Io propongo adunque la votazione sulla seconda parte dell'emendamento De Fornari.

Chi lo approva, voglia rizzarsi.

(Non è approvato.)

Passerò ora all'articolo 16 della legge:

• Non è computato nel servizio:

• 1° Il servizio prestato anteriormente alla diserzione;

• 2° Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo cessa dal servizio militare, compreso il caso di diserzione, sino al giorno della sua riammissione;

• 3° Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna;

• 4° Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori franchi.

• Il servizio prestato in altre armate, se anteriormente al 1814, sarà computato per intero come servizio effettivo; se posteriormente a detta epoca, per la metà soltanto, e purchè il militare conti per lo meno un decennio di servizio nell'armata nazionale. »

La Commissione a quest'articolo ha proposto un'eccezione pei servigi prestati all'estero da nazionali non autorizzati, ed un'aggiunta a favore degli uffiziali ammessi a far parte dell'armata nazionale dopo un servizio all'estero. Le due modificazioni sono così concepite. (Vedi Documenti, pagina 261.)

**DI PERTINENCO, commissario regio.** Quando si aprirà la discussione su quell'articolo, proporrò un'emendamento.

**COLLA.** Egli è vero che non è nato dubbio nella Commissione relativamente all'interpretazione del secondo paragrafo, vale a dire del paragrafo segnato col numero 2 di quell'ar-

ticolo; ma credo che non tutti i membri della Commissione medesima l'abbiano interpretato nel medesimo modo. Effettivamente è provato che il paragrafo non è molto chiaro, poichè è sorta nel Senato discussione sopra il suo vero senso.

Io aderisco perfettamente alle spiegazioni date dal regio commissario al medesimo, e sono di parere che il tempo anteriore alla diserzione non deve in verun modo essere computato al soldato; tanto meno il tempo della pena, e riguardo a questo non vi può essere difficoltà, perchè il paragrafo terzo lo indica chiaramente; ma per togliere ogni dubbio, sarebbe forse ben fatto di aggiungere un nuovo paragrafo dopo il primo, il quale dicesse: « il tempo trascorso dall'epoca della diserzione sino a quello in cui il disertore è riammesso al servizio; » perchè può succedere che il disertore riprenda il servizio dopo di aver subita la pena in cui egli è incorso, e può accadere eziandio che egli rientri al servizio per un indulto o grazia accordata dal potere esecutivo.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io credo che l'idea manifestata dall'onorevole senatore sia già contemplata nel paragrafo 3. Un disertore può essere condannato, o non può essere condannato; ma io credo che il paragrafo terzo comprende tutti i casi. Se il disertore è condannato, è detto che il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio di condanna non è compreso nella durata del servizio; d'onde si arguisce che nel caso che non vi sia luogo a condanna, il tempo passato in aspettazione di giudizio sarà computato nel servizio stesso.

**COLLA, relatore.** Allora sarebbe il caso di sopprimere nel secondo paragrafo il caso di diserzione...

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io credo che siano due massime che si hanno voluto stabilire: la prima, che il tempo anteriore alla diserzione non è mai computato nel servizio; e la seconda che tuttavolta si è cessato dal servizio il tempo fra la cessazione e la riammissione non può essere computato. E siccome il disertore per il fatto della diserzione non ha cessato dal servizio, in quanto che continua sempre ad essere notato sui ruoli del corpo cui appartiene, quando anche è alla reclusione militare, così, affinché questa idea di legge non rimanesse incompleta, si è creduto di avvertire doversi pur comprendere in tale disposizione il disertore.

**COLLA, relatore.** Mi sembra veramente, che la parte riguardante la diserzione debba essere staccata da tutto il rimanente. La disposizione che priva un militare della pensione che gli sarebbe dovuta per il tempo anteriore di servizio prestato prima della sua cessazione, che lo assoggetta a una ritenzione, è una vera pena. Ora questa bisogna applicarla solamente quando ne è il caso, e non potrebbe esserlo che per la diserzione; allorchè si tratta di private mancanze, di altri motivi che abbiano dato luogo alla cessazione di servizio, mi pare che si debba provvedere in modo distinto. Dunque a mio parere sarebbe bene che si facesse la distinzione proposta dal senatore Colli, distinzione che credo necessaria malgrado le osservazioni fatte dal commissario del Governo. Accordato che l'articolo 3, portando che non sarà contato il tempo di pena col tempo passato in aspettazione del giudizio, comprende tutto, io prego di osservare che si dice in aspettazione di giudizio seguita da condanna. Può accadere che un disertore non sia condannato, venga un'indulto, vengano altre cose per cui non succede condanna, allora questo tempo dovrà essere contato? Ciò che si stabilisce a questo proposito mi pare che debba essere espresso. Allora mettendo, come ha detto l'onorevole marchese Colli, che non è computato il tempo antecedente alla diserzione e non

è neppure computato il tempo trascorso dal giorno della diserzione sino a quando ha ripreso servizio, allora, dico, la disposizione è chiara, non riguarda cioè nessun altro; onde mi pare più conveniente per tutti i riguardi di non mischiare la diserzione cogli altri motivi.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Mi permetta, la grazia regia non ha luogo che dopo emanata la sentenza, non potendosi sospendere il corso della giustizia.

Il disertore è sottoposto a processo, quindi a consiglio di guerra, e la grazia reale, quando ne è il caso, non è fatta che dopo emanata la sentenza. Così è stabilito, e tale è la norma che si segue dal Ministero.

**CIBRARIO.** Domando la parola per appoggiare la proposizione del senatore Colli. Le varie opinioni che si sono esternate in seno del Senato hanno dimostrato che il primo ed il secondo paragrafo non hanno sufficiente chiarezza, e l'ordine delle idee è tale che rende meno agevole l'intelligenza delle disposizioni. Ammesso perciò che sia una cosa chiara ed opportuna, la proposta del senatore Colli è da adottarsi, perchè distingue affatto il caso dei disertori da tutti gli altri casi d'interruzione di servizio; onde sarebbe bene il dire che « il servizio prestato anteriormente alla diserzione non è computato, e che non è nemmeno computato il tempo trascorso tra l'epoca della diserzione e l'epoca della riammissione. »

Facendo quest'aggiunta nel paragrafo 3 vengono naturalmente a sopprimersi le parole *compreso il caso di diserzione*, ecc., e ciascuna disposizione avrà il suo ordine d'idee, e la sua sede opportuna.

**STARA.** Domando la parola.

**SCIOPIA.** Domando la parola. Se però le osservazioni che desidera fare il senatore Stara toccano la questione, io gliela cedo.

**STARA.** Toccano precisamente la questione.

Dal raffronto del numero due col numero tre si viene a comprendere, come tre sieno i tempi che il progetto di legge non vuole che siano computati nel servizio.

Il primo tempo è quello che trascorre dal momento della diserzione fino al momento in cui è riammesso al servizio; e questo tempo è contemplato dalle parole: *compreso il caso di diserzione*, che si leggono nel numero 3, e che non altro in sostanza vogliono significare, se non che il tempo che trascorre durante la diserzione (questo e non altro vogliono quelle parole indicare), a cominciare dal giorno che questa ebbe luogo fino a quello della di lui riammissione al servizio. Gli altri due tempi sono contemplati nel 3° numero. Il tempo di pena e il secondo ed il terzo tempo sono quelli passati in aspettazione di giudizio quando questo è seguito da condanna.

Dunque prima di tutto bisogna che il Senato fissi bene la sua attenzione sul punto di vedere se questi tre tempi vadano o non vadano computati. Se questi tre tempi non vanno computati nel servizio affine di calcolare il diritto alla pensione, allora pare a me che, cambiando le parole: *compreso il caso di diserzione* in quelle, che ho avuto l'onore di suggerire, *compreso il tempo che trascorre durante la diserzione*, i due numeri sono abbastanza chiari, ed esprimono bastantemente il concetto del legislatore, vale a dire che i tre tempi di cui si parla non devono essere computati nel servizio.

**PRESIDENTE.** Prego il signor senatore Stara a voler scrivere il suo emendamento.

**DI COLLEGGIO LUCCI.** Credo che sarebbe il caso che venisse appoggiato l'emendamento del senatore Colli.

**PRESIDENTE.** L'emendamento Colli è consentito dalla Commissione; perciò non ha bisogno d'essere appoggiato.

**ALFIERI.** Prendo la parola per far osservare che quando fosse adottato l'emendamento proposto dal marchese Colli e consentito dalla Commissione, forse tornerebbe più in acconcio di intervertire gli ordini degli alinea, poichè non sarebbe più il caso di parlare di diserzione, nel disposto del 2° alinea, giacchè. . . .

*Una voce. (Interrompendo)* Bisognerà sopprimerlo.

**ALFIERI.** Ma, se non si tratta più di diserzione, è dunque mestieri il collocarlo coll'alinea 1°. Io non vedo la necessità di intercalare fra i casi di colpa quello di non colpa che è anche contemplata nel numero 2, il quale, dice: *il tempo trascorso dal giorno in cui l'individuo cessa dal servizio militare, ecc.* Può cassarsi incolpabilmente, dunque mi pare che sarebbe più opportuno rapprossimare l'alinea 3° al 1°.

*Una voce.* È giusto.

**ALFIERI.** Nell'alinea 3° e nel 4° si parla sempre del caso di colpa, invece nel numero 2 non è stato contemplato che un caso incolpabile.

**PRESIDENTE.** Leggerò l'emendamento del senatore Colli che è pur quello della Commissione.

**COLLI.** Si può egualmente aggiungere al numero 1, oppure farne un numero separato.

**PRESIDENTE.** L'emendamento della Commissione è così concepito. (Vedi Documenti, pagina 284.)

**COLLA, relatore.** Sarebbe il servizio prestato anteriore alla diserzione.

**PRESIDENTE.** Prendendo argomento da questa nuova redazione dell'articolo il marchese Alfieri fa riflettere, e con assennata ragionevolezza, che il § 1 di quest'articolo in cui si parla dei disertori meglio si accompagnerebbe col § 3, in cui trattasi di tempo di pena, e d'aspettazione di giudizio.

Io mi farò lecito di aggiungere che anche l'articolo 4, in cui si parla di servizio di punizione nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori franchi, dovrebbe subire una trasposizione di maniera che il 2° diventasse il 1°, il 2°, il 5° e 4° verrebbero quindi in seguito.

**ALFIERI.** Domanderei di fare un'osservazione sull'emendamento testè presentato dal marchese Colli. Pregherei quelli che più di me sono competenti in questa materia di voler avvertire se, esprimendosi nel numero 1, relativo alla diserzione, nel modo che ora viene proposto, e mantenendo i termini dell'alinea ora 3, tale e quale esiste nel progetto, questo disposto dell'alinea 3, sarà applicabile ai casi di diserzione.

*Varie voci.* È già compreso.

**ALFIERI.** Domando scusa, forse vado errato, ma non credo senza fondamento la mia osservazione. Ne' termini che ora si propongono è detto *sino alla riammissione*. Ora questa riammissione può seguire senza che sia intervenuto giudizio e condanna, dunque vi sono due casi di riammissione, e allora non so perchè, non essendosi dato luogo a giudizio ed a condanna, non si voglia scemare di tanto il tempo utile al militare; dunque bisognerebbe sapere se si applicasse il paragrafo 3. Ma se si sopprime così totalmente il disposto di quel paragrafo che diventerà il secondo, io temo che nasca qualche dubbio in coloro che dovranno interpretare la legge, e che non credano applicabile il caso previsto dal paragrafo 3 a coloro che sono già per diserzione contemplati nell'altro alinea.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Mi permetto di fare un'osservazione su questo proposito. Nel linguaggio militare, io credo, quando si dice che un individuo è in aspet-

tazione di giudizio, non si fa distinzione se sia per diserzione o per un reato come ha accennato l'onorevole signor generale. Per tempo di pena, qui non s'intende di pena infamante, questa può essere di reclusione militare, epperò io penso che sotto tale parola è pur compresa la pena cui vanno soggetti i disertori. E così pure per tempo passato in aspettazione di giudizio, tanto si intende per chi è disertore come per chi è reo di un misfatto; laonde quando si è redatto questo progetto di regolamento, si ebbe in pensiero l'economia delle parole nella legge, comprendendo sotto un solo articolo indistintamente tutti i casi che diano luogo ad aspettazione di giudizio ed a pena.

In quanto poi alla proposta della Commissione, io faccio osservare che, dicendo soltanto: *il tempo trascorso dall'epoca della diserzione fino all'epoca in cui riprenda il servizio*, non si prevede il caso in cui l'individuo venisse riconosciuto innocente per qualche circostanza, nel qual caso non vi si comprenderebbe il tempo di aspettazione di giudizio.

Nella redazione del Ministero invece si fa cenno di tutte le differenti circostanze accennate.

**MARTELLI,** Io prego a permettermi una domanda alla Commissione e al Senato in seguito dell'aggiunta fatta al servizio della parola *effettivo*. Dunque quando non ci è effettività di servizio il tempo non si conta. Ora io domando se chi è in diserzione è in servizio effettivo, se chi è sotto processo è in servizio effettivo. Io dico che allora sono inutili i paragrafi, meno il primo, perchè il servizio prestato anteriormente, quello sta, ma dire il tempo trascorso dal giorno in cui l'individuo cessa dal servizio militare sino al giorno della sua riammissione, questo non va, poichè certe non è servizio effettivo.

**COLLA, relatore.** Finchè non sia condannato od assolto, non si può decidere se è effettivo o no.

Se egli è assolto, allora è come se avesse prestato il servizio effettivamente; se invece egli è condannato, allora cessa naturalmente e non può essere effettivo.

**MARTELLI.** Dunque il tempo che corre dalla cessazione del servizio fino alla riammissione non è servizio effettivo, e se non è servizio effettivo non può essere computato, ed è inutile il dirlo.

**DE BONNAZ,** È cosa già di fatto che colui che viene sottoposto a giudizio, e poscia viene assolto, il tempo in cui per una falsa accusa o per altro motivo è rimasto in prigione, debba essere calcolato come se questi avesse prestato servizio effettivo, poichè se non lo ha fatto in realtà, ne è cagione la forza maggiore.

**STARA.** Mi sia lecito di riassumere la discussione, e aggiungere ancora che la questione si riduce pur sempre a vedere se i tre tempi contemplati nei due numeri si vogliono o no computare nel servizio, vale a dire il tempo trascorso dal di della diserzione fino al di della riammissione (1° tempo contemplato nel n° 2).

Gli altri due tempi sono contemplati nel numero 3, sono totalmente distinti da quello di cui si parla nel paragrafo 2, cioè il tempo di pena (2° tempo) e il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna, qualunque sia il delitto per cui questa ha luogo. Questo terzo tempo è diverso anche da quello che trascorre dal di della diserzione fino al di della riammissione.

Se questi tre tempi non vanno imputati nel servizio, io dico allora che i quattro numeri possono stare benissimo come sono progettati, e che non occorre altra variazione, tranne quella di sostituire alle parole: *compreso il caso di*

diserzione, le seguenti: compreso il tempo trascorso dal dì della diserzione fino al giorno della sua riammissione.

**PRESIDENTE.** Questo emendamento non può aver luogo, finchè non è dato pieno sfogo al primo proposto dalla Commissione.

**CHIOLO.** Mi pare che sarebbe bene di togliere dal secondo l'inciso: *compreso il caso di diserzione, ecc.*

**PRESIDENTE.** Prima di vedere se conviene togliere dal paragrafo 2 questa clausola, è necessario, il ripeto, vedere se non vi è modo di supplire a questa clausola coll'emendamento della Commissione.

**ALFIERI.** Io farei una proposizione tendente al riordinamento dell'articolo.

Il mio intendimento si esprimerebbe come segue:

« Non è computato nel servizio: 1° il tempo trascorso dal giorno in cui l'individuo cessò dal servizio militare sino al giorno della sua riammissione; 2° il servizio prestato anteriormente alla diserzione; 3° il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna sia per motivo di diserzione, sia per altre cause. »

In questo modo il paragrafo 3 comprenderebbe tutto quello che si era voluto contemplare nel paragrafo 2, e l'oggetto dell'articolo rimarrebbe così e più chiaro e più semplice; è vero, siccome osservava il relatore della Commissione, che resterebbe escluso il caso di un'amnistia generale, ma non mi sembra che i disertori abbiano fra noi merito qualunque, per cui non dovremmo con tanta premura occuparci di schivare loro qualunque possibile detrimento che possa sorgere in occasione di amnistia generale.

D'altra parte, quando questa seguisse, la legge potrebbe anche contemplare questi casi.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Commissione, se acconsente alla redazione Alfieri.

**COLLA, relatore.** La redazione del preopinante mi pare chiarissima; in quanto a me non mi oppongo.

**DI PETTINENGO, regio commissario.** Il Ministero non si oppone neppure.

**DI COLLENO LUIGI.** Domanderò solamente se siasi indicato con bastante chiarezza il tempo che passa tra la diserzione e l'arresto di questo: tale che è in aspettazione di giudizio; desidero che possa esserlo, perchè trovo chiarissima e molto opportuna la redazione del preopinante.

**COLLA, relatore.** Vorrei dare uno schiarimento al cavaliere Di Collegno per tranquillarlo. Quando un soldato abbandona la propria bandiera è dato per disertore; fatta questa dichiarazione di diserzione, egli è nell'aspettazione di giudizio da quel momento stesso, senza che vi sia bisogno di arresto. Il soldato dichiarato disertore è considerato reo, finchè non è assolto da una sentenza.

**DI COLLENO LUIGI.** Accetto volentieri questa spiegazione, che mi permette di entrare nel senso dell'emendamento del senatore Alfieri.

Apprezzando poi dell'inversione che venne già proposta, e che mi pare incontrare il favore del Senato, ne aggiungerei un'altra, che cioè il caso del servizio nelle armate fosse separato dal paragrafo 4 e formasse un articolo separato contenendo esso cosa distinta.

**PRESIDENTE.** La separazione di quest'ultimo paragrafo dall'articolo può essere accolta dal Senato, anche dopo il voto dell'emendamento Alfieri. Io dunque ritorno a tale emendamento, accettato già dalla Commissione, gradito dal Ministero.

Ho l'onore perciò di leggerlo nel modo in cui è stato ora scritto. (V. sopra).

Chi è di parere di approvare questo riordinamento dell'articolo proposto dal senatore Alfieri, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva.)

Con ciò riescono già votati i tre primi paragrafi dell'articolo; resta a votare il paragrafo 4, che concerne il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore nei battaglioni de' cacciatori franchi.

Chi approva questo paragrafo, voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

Si propose dalla Commissione all'ultimo paragrafo od alinea un'eccezione per i servizi prestati all'estero da nazionali non autorizzati, quindi un'aggiunta, colla quale si volle far spicciare favore agli ufficiali ammessi a far parte dell'armata nazionale dopo un servizio all'estero, per la qual cosa erano stati proposti i seguenti due alinea:

« Non ne sarà tenuto verun conto qualora sia prestato posteriormente a questa legge da nazionali non autorizzati. »

« Nondimeno tutti coloro che prima di questa legge furono ammessi a far parte dell'armata nazionale dopo aver prestato servizio in altre truppe, potranno giovarsi del disposto dall'articolo 9 del regolamento 9 giugno 1851 per essere provveduti della pensione che loro spetterebbe secondo lo stesso regolamento. »

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Domanderei la parola per un emendamento a questo paragrafo dell'articolo. Nel riconoscere pienamente la convenienza delle osservazioni sperte dal relatore della Commissione, il Ministero, entrando precisamente nelle sue vedute, avverte però che per il terzo alinea dell'articolo 9 della disposizione del 1851, accennato dalla Commissione, non si provvede in un modo positivo per gli ufficiali di qualunque grado, e quindi propongo un emendamento, il quale in parte è modificazione della proposta della Commissione, ed in parte è la stessa proposta. Lo leggo:

« Il servizio prestato in altre armate anteriormente alla promulgazione della presente legge sarà ragguagliato al servizio prestato nell'esercito nazionale, ma non ne sarà tenuto verun conto qualora sia prestato posteriormente a questa legge da nazionali non autorizzati. »

Il Ministero è indotto in questo pensiero:

1° Per estendere a tutti gli ufficiali di qualunque grado i vantaggi che il regolamento del 1851 non stabilisce in modo positivo che per gli ufficiali superiori, riservando sempre al beneplacito del Re per gli ufficiali degli altri gradi.

2° Di togliere per tal modo l'arbitrio che per si conserverebbe secondo la redazione proposta dalla Commissione;

3° Ed infine è indotto in questo pensiero dall'avvertire la condizione attuale di composizione della nostra armata; nella quale molti sono gli ufficiali che, per varie e differenti circostanze che è inutile il qui elogiare, provengono da armate regolari estere e verso i quali è dovere di tener conto de' servizi anteriori prestati.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Sclopis.

**SCLOPIS.** L'oggetto per il quale avea chiesto la parola versa appunto sulla materia attualmente in discussione, e volevo pregare la Commissione di chiarirmi un dubbio che si è in me sollevato dal modo col quale è stato redatto il primo degli emendamenti.

In questa parte, dalla Commissione stessa proposta, l'emendamento porta così. (V. sopra)

Io domando alla Commissione se dopo la legge 9 giugno 1851 si teneva conto ai militari anche non autorizzati dal Governo dei servizi da loro prestati in armate estere. Se si teneva conto ai militari non autorizzati, io domando alla Com-

missione come questa disposizione fosse conciliabile colle altre disposizioni delle nostre leggi generali, perchè, se parliamo del Codice che attualmente ci regge, e che è entrato in vigore il 1° gennaio 1818, in esse è un articolo espresso, vale a dire il 35, che priva dei diritti civili chi prende servizio militare all'estero senza autorizzazione. Ora, non si può credere che il Governo voglia tener conto dei servizi prestati in quella condizione in cui vi appone una perdita dei diritti civili. Se si parla della legislazione anteriore, nelle Costituzioni del 1770, al capo che è intitolato: *Compendio di varie proibizioni, al libro IV, si contiene il divieto espresso, e sotto pene gravissime, che la civiltà attuale dei tempi forse più non comporterebbe, di prendere stipendi o pensioni all'estero senza l'autorizzazione del Governo.* Dunque mi pare che questa condizione di autorizzazione, per rendere vaevoli, computabili i servizi prestati all'estero dai nostri, debba intendersi non solamente posteriormente a questa legge, ma anche anteriormente. Però spero che la Commissione mi spiegherà il perchè in un regolamento speciale si fosse introdotta una massima la quale urlerebbe di fronte contro il disposto della legislazione generale che vigeva a quei tempi.

**COLLA, relatore.** Ho l'onore di rispondere all'onorevole preopinante. Il regolamento del 1831 dichiarava che saranno considerati come servizi prestati nella truppa quelli resi all'estero, senza fare nessuna distinzione fra colui che li avesse fatti con autorizzazione o senza. È vero il principio che nessuno può prendere servizio all'estero senza essere autorizzato, che, chi lo fa, manca gravemente, ma è vero altresì che ai tempi in cui emanò il regolamento del 1831 era in facoltà del Re, ed era conseguenza dei poteri assoluti di cui era rivestito di conciliare questa mancanza di chiesta autorizzazione; e perciò, allorché il Re riammetteva qualcheduno che aveva servito all'estero, gli condonava tacitamente la mancanza commessa.

Questa risposta può soddisfare anche un altro preopinante, il quale aveva preveduto il caso in cui qualche militare avesse servito il nemico. Siccome la riammissione dipendeva dalla sola volontà del Re, questi non avrebbe mai riammesso alcuno che avesse servito contro la sua patria.

Una volta che il militare era riammesso, ritornava a godere di tutti i benefici accordati agli altri, ed era cancellata così la macchia del servizio prestato altrove senza autorizzazione sovrana.

**SCLOPIS.** La spiegazione che mi favorisce il relatore della Commissione dimostra vieppiù la necessità di far appunto sparire questo uso, perchè avrei ancora fortissimi dubbi che nemmeno per induzione non si potesse, anche ai tempi del Governo assoluto, stabilire che un beneplacito o favore escludesse un'applicazione di legge generale. Il passato dunque sia in pace, e procuriamo di formare le leggi per lo avvenire in conformità delle idee dei tempi presenti.

**PRESIDENTE.** L'emendamento del Ministero accettato dalla Commissione è così concepito:

« Il servizio prestato in altre armate anteriormente alla promulgazione della presente legge sarà raggugliato al servizio prestato nell'esercito nazionale; ma non ne sarà tenuto verun conto qualora sia prestato posteriormente a questa legge da nazionali non autorizzati. »

Domando ora al Senato se vuole votare separatamente sopra le due parti di questo emendamento.

**DE LA CHAMBIÈRE.** Je crains que nous ne soyons plus en nombre pour voter.

**DI COLLEGGIO GIACINTO.** Io mi riservo di proporre un'aggiunta.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Nel proporre questo emendamento si ebbe presente la considerazione esposta dall'onorevole signor senatore Bava; ma la disposizione del 1831 essendo arbitraria per gli uffiziali di grado inferiore, non stabilendo nulla di positivo a riguardo dei medesimi, e tenendo conto degli uffiziali che attualmente fanno parte della nostra armata e che hanno prestati già anteriori servigi in altre, il Ministero non ravvisò altro modo che stabilire o una massima generale ed eguale per tutti od escluderli tutti. Ora, dal momento in cui la Commissione per le ragioni esposte dal relatore è propensa a riconoscere un diritto per tutti eguale, il Ministero ha creduto di associarsi alla opinione della medesima stabilendo una massima uniforme ed eguale per tutti.

**COLLA, relatore.** Il regolamento del 1831 portava che si contassero per intiero i servigi prestati all'estero per gli uffiziali superiori, e per gli altri uffiziali si riservava di deliberare a misura che sarebbero ammessi al servizio. Questa disposizione non è così arbitraria come si vorrebbe adesso far credere. Il motivo che la indusse è che il magnanimo Re Carlo Alberto vedeva l'armata mancante piuttosto di uffiziali superiori di alto grado, epperò riconosceva il bisogno di allettarli a venire dall'estero, onde ne faceva una disposizione assolutamente opportuna.

Per gli uffiziali subalterni credeva assai minore la convenienza, epperò si riservava di deliberare a misura dei casi.

Questa misura era conciliabile colle regole che allora ci governavano, e non credo che nessuno possa trovare che non fossero prudentissime. Quanto poi al peso che adesso si incontrerebbe, io credo che noi c'inganniamo assai, se crediamo che la proposta della Commissione e quella che oggi si fa dal Ministero, nel senso stesso di quello della Commissione, imponga all'erario un nuovo peso. I militari tutti che si sono uniti a noi e che fanno adesso parte dell'armata nostra, qualunque sia la loro provenienza, hanno diritto a ciò che ora si domanda, perchè loro sia concesso. Essi sono entrati al servizio, hanno fatto parte della nostra armata sotto una legge la quale loro assicurava che tutti i servigi prestati in altro paese sarebbero contati per intiero ed avuti in quel medesimo conto che se fossero stati resi allo Stato.

Quindi non è per niente nuovo ciò che si contesta, ed a cosa conceduta vi è un diritto in tutta giustizia, perchè questo è diritto acquistato. Io son lungi dal volere introdurre distinzione fra Italiani ed Italiani, e sono ancor più lontano dal voler mettere una differenza fra il modo più o meno largo, più o meno ristretto, con cui alcuni si sono a noi uniti, avendolo altri fatto semplicemente, ed altri condizionatamente. Spero che il Senato mi permetterà di parlare principalmente della maggior parte di questi uffiziali e militari che abbiamo, di quella che pervenne da Parma e Piacenza, la quale riguarda coloro che io stesso ebbi l'onore e la soddisfazione di accogliere il primo nel nostro seno. Abbiamo molti di siffatti militari, i quali andarono per molti anni soggetti ad una ritenzione del 2 e del 3 per cento, perchè a Parma la legge così prescrive.

Questi uffiziali, questi militari d'ogni grado si unirono a noi, e seguirono la sorte delle nostre armi, e la seguirono onorevolmente; e dappoichè la fortuna delle armi ci ha voltate le spalle essi proseguirono ad essere con noi, e dichiararono fermamente di voler rimanere al servizio del Re; egiino resistettero alle domande del Governo che gli ha richiesti e resistettero alle esigenze delle loro famiglie. Ora fra questi ve ne ha non pochi che contano anche 15, 20 anni di servizio. Veramente noi non potemmo negare di consentire a costoro.

una pensione perchè non sono stati ancora 10 anni al servizio nelle nostre truppe; veramente noi, anche dopo 10 anni di servizio nelle truppe, abbiamo dovuto ridurre a metà i servizi da loro prestati, così che non abbiano ad ottenere il *maximum* che a 50 anni di servizio, perchè si vedeva bene che dopo 10 anni fra noi sarebbero stati necessari ancora 20 altri anni per compire i 50. Ora se il servizio prestato vuol essere ridotto a metà, sarebbe necessario che avessero prestato fra noi prima 40 anni di servizio per averne 20, poi 10 per compire i 50. Io credo assolutamente che la proposizione della Commissione, appoggiata come è adesso dal Ministero, debbe essere *adottata dal Senato, come principio di vera e pura giustizia.*

**MAESTRI.** Domando la parola per soddisfare ad un sentimento che mi sorge nell'animo all'onorevole menzione che fa l'egregio relatore dei militari de' ducati. Io gli rendo sincere grazie delle cortesi espressioni e delle forti ragioni colle quali sostiene l'emendamento favorevole a que' valorosi. E ciò facendo mi rendo interprete dei sensi non nuovi che quelli professano all'onoratissimo senatore.

**SAULI.** Io aggiungo il mio al voto della Commissione per ciò che riguarda i parmigiani e modenesi, ma in ordine ad un altro argomento, pregherei il Senato di permettermi di far osservare che il mestiere. . . .

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io credo che le disposizioni benefiche che il signor relatore ha credute di invocare a favore degli uffiziali parmigiani e modenesi i quali si sono uniti al Piemonte e che adesso sono nell'esercito nazionale, io credo debbansi estendere così pure agli uffiziali lombardi che erano al servizio dell'Austria, ed ancorchè nel nostro esercito.

Io parlo dei lombardi, col quali io sperava di combattere la causa dell'indipendenza nazionale, comechè mandato dal Re Carlo Alberto, feci parte di quel nascente esercito.

**COLLA, relatore.** Io protesto che non ho fatta distinzione veruna tra i Parmigiani, Piacentini e Lombardi.

**PRESIDENTE.** Debbo riproporre al Senato l'approvazione dell'emendamento del Ministero accettato dalla Commissione; non ho d'uopo di dire che questo equivale e corrisponde a tutto ciò che rimane ancora a discutere dell'articolo 16, vale a dire del paragrafo che incomincia: *Il servizio prestato in altre armate*, ed all'aggiunta che la Commissione aveva credute di fare.

Chi crede che l'emendamento proposto dal Ministero debba essere accettato, voglia alzarsi.

(È accettato.)

Viene ora la questione della disgiunzione e congiunzione di questo emendamento con l'articolo cui appartiene.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Io penso che si debba disgiungere la proposta in quanto che si tratta di materia affatto diversa.

**COLLA, relatore.** La Commissione non incontra difficoltà alla disgiunzione, e trova giustissima la osservazione del signor senatore Di Collegno.

**PRESIDENTE.** Propongo la disgiunzione dell'emendamento del Ministero all'articolo 16, locchè debbe seguire in primo luogo. Porrò poscia questo emendamento a votazione come articolo, ove occorra.

Chi crede che l'emendamento accettato dal Senato debba far parte separata, voglia levarsi in piedi.

(È approvato che debba far parte separata.)

Ora chiamo la votazione del Senato sull'intero articolo 16.

**SAULI.** Prima di chiudere quest'articolo desidererei di sapere se sono contemplati nei diritti che si propongono do-

versi acquistare per avere la pensione di ritiro i servizi renduti all'estero con permissione del Governo. Io credo che l'arte militare veramente si impari. . .

Voci. Sì! sì!

**COLLA, relatore.** Io domando la parola per eccitare il ministro della guerra ad una dichiarazione che spero farà volentieri e facilmente, di mettere cioè nell'articolo 16 che non sarà computato il tempo trascorso dal giorno in cui si cessa dal servizio militare fino al giorno della riammissione.

Qualcheduno ha temuto che questa regola così generale potesse pregiudicare coloro che per avvenimenti politici anteriori al 1814, cioè per quelli cagionati dall'occupazione francese o poi posteriori al 1814, potessero correre il rischio che loro non si computasse il tempo trascorso per la cessazione del servizio e la riammissione. Io credo francamente che questa disposizione non possa colpire il tempo di cui si tratta, perciocchè, tanto gli uffiziali che hanno servito prima del 1814 ed erano rimasti senza impiego militare, quanto quelli che per avvenimenti politici posteriori dovettero interromperli, hanno rispetto a loro leggi affatto speciali, per le quali venne cancellata del tutto l'interruzione; e queste non solo furono recate a notizia di tutto il mondo, ma vennero ezianodio eseguite ed applicate, giacchè tutti gli uffiziali che interruppero il servizio sia avanti il 1814, sia dopo, sono stati o provveduti a riposo o collocati in reggimento, ed hanno avuto avanzamenti precisamente in riguardo dei servizi loro e della loro anzianità, compreso il tempo dell'interruzione.

Parmi dunque che nessuno possa credere volersi ora mettere in dubbio che tutto il tempo dell'interruzione debba essere contato per intero. Nondimeno, a rendere tranquilli gli animi su questa disposizione, io vorrei che il Ministero della guerra dichiarasse che non è intenzione nè oggetto della legge di colpire l'interruzione accaduta per questi avvenimenti politici.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il rappresentante del Ministero, riguardo alle considerazioni esposte dall'onorevole relatore Colla, risponde che allorchando l'onorevole signor generale Bava procedeva alla compilazione di questo regolamento, si era mossa la questione or ora riferita, notandosi appunto che esistevano leggi anteriori le quali statuivano in punto alla condizione degli uffiziali a cui si è accennato; ma si pensò non essere più caso di farne particolar menzione in questo regolamento.

**DI COLLEGNO GIACINTO.** Mi pare tuttavia che l'articolo 41 vi provvegga pienamente, giacchè, secondo questo, ai militari attualmente in servizio si applicano, nel computo di quello prestato anteriormente alla pubblicazione della seguente legge, le norme di uso o della legislazione anteriore.

**PRESIDENTE.** Riprendendo il corso interrotto, io porrò ai voti l'articolo 16 disgiunto dall'emendamento della Commissione.

Chi lo approva in tal guisa, voglia levarsi.

(È approvato.)

Propongo ora come articolo 17 l'emendamento già dal Senato gradito.

Chi lo approva come articolo 17, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo 17 del progetto, che continuerà ad essere il 17, quantunque siasi intercalato un nuovo articolo, essendosi cancellato l'articolo 4:

« È computato pel conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle carriere civili.

« Il militare giubilato che quindi intraprende una carriera civile può, rinunciando alla sua pensione, conservare il di-

ritto a che i servizi militari anteriori gli vengono computati per la pensione civile.

« I militari ammessi alla giubilazione mentre adempiono a funzioni civili e che hanno prestati servizi civili per oltre un decennio sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica di cui adempiono le funzioni, invece della pensione militare.

« D'altra parte, agli impiegati civili addetti al Ministero od all'amministrazione della guerra sono estese le disposizioni dell'articolo 22 della presente legge. »

Su quest'articolo non ha vi alcuna osservazione per parte della Commissione. Domanderò pertanto se si voglia porre a votazione per paragrafi divisi, oppure se si voglia votarlo complessivamente.

**SCLOPIS.** Bramerei di avvertire un dubbio che mi nacque per la redazione della prima parte di quest'articolo: è computato per conseguimento dalla pensione militare il servizio prestato nella carriera civile.

Questa formola generale comprende essa anche la carriera civile anteriore all'entrata nel servizio militare? (Sì! sì!)

Dunque uno che sia stato 15 anni nella carriera civile, rientrando, utilizza questi anni. Dico ciò appunto per chiarire bene il senso della formola generale, perchè temeva che, secondo la medesima, si volesse solamente favorire la condizione di quelli che dopo aver militato passano al servizio civile.

**PRESIDENTE.** Seguendo il desiderio del Senato, io pongo l'intero articolo alla votazione.

(Il Senato approva.)

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo 18:

« Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in detta categoria dopo la legge sullo stato degli ufficiali od in virtù del decreto del 25 luglio 1849 sarà computato nel modo determinato dalla legge ora detta.

« Il tempo scorso in aspettativa od in riforma dagli ufficiali collocati in esse categorie prima di detta legge verrà computato nel modo prescritto dal regolamento del 31 dicembre 1818. »

La Commissione, prevedendo che questa legge debba precedere quella sullo stato degli ufficiali, propone solamente una diversa redazione dell'articolo, e lo concepirebbe in questa guisa:

« Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria in virtù del decreto reale del 25 luglio 1849 sarà computato nel modo che verrà determinato con legge sullo stato degli ufficiali.

« Il tempo scorso in aspettativa od in riforma dagli altri ufficiali collocati in queste categorie, prima che emani la detta legge, verrà computato nel modo prescritto dal regolamento del 31 dicembre 1818. »

Domando al Ministero se non ha osservazione a fare sopra questa variazione.

**DI PETTINGO, commissario regio.** Il Ministero proporrrebbe un'emendamento sia al suo primitivo progetto, che a quello della Commissione.

Nella sua proposta all'articolo 1 faceva cenno della legge sullo stato degli ufficiali. Ma, avvertendo che gli ufficiali, i quali sono posti in aspettativa per la legge 25 luglio 1849, appunto da questa legge sono assicurati del loro diritto, sia per rientrare al servizio, sia per essere ammessi a giubilazione, si crederebbe di non omettere le parole: *dalla legge sullo stato degli ufficiali, e di dire invece:* « Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria in virtù del decreto del 25 luglio 1849 sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo. »

Nel secondo paragrafo, siccome l'espressione che propone la Commissione, dove è detto: « il tempo scorso in aspettativa od in riforma dagli altri ufficiali collocati in queste categorie, prima che emani la legge detta... » potrebbe lasciare un dubbio che gli ufficiali, i quali verrebbero adesso posti in aspettativa, non fossero più trattati secondo la legge del 25 luglio 1849, crederebbe di così proporre: « quanto agli ufficiali collocati in aspettativa anteriormente al detto decreto, ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore, il loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal regolamento del 31 dicembre 1818. »

**ALFIERI.** Prego il Senato di permettermi un'avvertenza, la quale, sebbene non si riferisca al disposto dell'articolo 18, che ora è in discussione, tuttavia mi sembra potersi qui più opportunamente fare, perchè, se giusta fosse la mia osservazione, ne verrebbe di conseguenza forse che la disposizione da aggiungere troverebbe più conveniente luogo fra l'articolo 17 già dal Senato deliberato, ed il presente che si discute.

Mi pare che nelle altre legislazioni si è introdotto un articolo di legge mercè il quale i pensionati possono godere di un trattamento d'attività in un'altra carriera.

È vero che fra noi la legge non ha ancora in modo così assoluto e perentorio regolata la condizione degli impiegati, ma siccome però nei paesi a noi vicini, e nei quali la condizione politica è uguale, si è fatto luogo a questa disposizione, non credo inutile che si abbia essa presente nel regolare la materia delle pensioni.

E se questa incontrasse l'aggradimento del Senato non potrebbe a mio parere essere collocato altrove questo disposto di legge.

Io pregherei adunque il Senato a voler esaminare se l'osservazione mia abbia giusto fondamento e se fosse il caso di introdurre un articolo in tale conformità dopo che la Commissione ne avesse esaminata l'opportunità.

**COLLA, relatore.** Mi pare che in generale è massima che è permesso tutto ciò che non è proibito. Fino adesso noi non abbiamo legge che proibisca di cumulare una pensione militare con un impiego civile, di modo che non vedo un'assoluta necessità di introdurre questa disposizione. Quando poi la si volesse, mi pare che non sarebbe qui il suo luogo, mentre non si tratta che di vedere come debbano essere computati gli anni di servizio. Potrebbe esserlo in ogni caso nelle disposizioni generali che si sono messe in fine del progetto, e venire allora esaminata, se cioè veramente sia necessaria o se convenga di adottarla.

**ALFIERI.** Osserverò solamente che l'opportunità io la vedeva per trattarsi nell'articolo 17 del servizio prestato nelle carriere civili dal militare. In secondo luogo noterò che, se veramente non v'era per lo passato legge che vietasse questo cumulo, non v'era nemmeno legge che costituisse un diritto alle pensioni. Dunque, mutando in modo così sostanziale le nostre condizioni, forse si potrebbe credere che si dovesse cangiare eziandio la condizione degli impiegati e l'ammissibilità loro a godere nell'istesso tempo di una pensione di riposo e di un trattamento d'attività, cosa che nei militari si può sicuramente verificare.

**PRESIDENTE.** Io vorrei suggerire al Senato di permettere che questa proposta sia comunicata alla Commissione acciocchè se ne faccia speciale esame da tenersene conto allorchè si giungerà alle disposizioni generali della legge contenute nell'ultimo titolo. Così l'esame della legge stessa potrebbe progredire.

Se il Senato approva il divisamento, io pregherei il signor

senatore proponente a far passare questa sua proposizione all'ufficio della Commissione.

(Il Senato acconsente.)

Il Ministero ha surrogato ai due paragrafi che compongono l'articolo 18 le seguenti due proposizioni:

« § 1. Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria, in virtù del decreto del 23 luglio 1849, sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo.

« § 2. Quanto agli ufficiali collocati in aspettativa anteriormente al detto decreto ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore, il loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal regolamento del 31 dicembre 1815. »

Parini che la Commissione abbia già acconsentito a questa redazione; se non vi è alcuno che chiegga la parola, le porrò ai voti.

(Poste ai voti, sono adottate.)

Leggo l'articolo 19:

« Il servizio provinciale, finchè rimane in vigore il servizio attuale di leva, scorso effettivamente sotto le armi, è ragguagliato al servizio d'ordinanza; quello scorso in congedo illimitato è computato per un terzo. »

La Commissione, per evitare una falsa intelligenza, propone una nuova redazione, la quale sarebbe concepita in questi termini. (V. volume *Documenti*, pag. 281.)

**DI PETTINENGO**, commissario regio. Il Ministero acconsente.

**COLLA**, relatore. Domando la parola, ed è per una correzione che mi pare opportuna. Nell'articolo 19, si dice: « Il servizio provinciale, finchè rimane in vigore il sistema attuale di leva, scorso effettivamente sotto le armi, è ragguagliato al servizio d'ordinanza. » Io credo che convenga sopprimere le parole: *finchè rimane in vigore il sistema attuale di leva*. Qualunque sia il regolamento per la leva, il servizio provinciale scorso effettivamente dev'essere sempre considerato per servizio d'ordinanza. Se noi ammettiamo questa condizione, finchè esisterà il sistema attuale della leva, ogni volta che si faccia qualche disposizione che alteri il regolamento delle leve, bisognerà creare una nuova legge che stabilisca i diritti alla pensione dei provinciali.

Io credo adunque che queste parole: *finchè rimane in vigore il sistema attuale della leva*, ove non si togliessero, potrebbero dar luogo ad inconvenienti.

**PRESIDENTE**. Devesi dapprima sapere se questo emendamento, che consiste nel togliere la clausola: *finchè rimane in vigore il sistema attuale della leva*, è appoggiato.

(È appoggiato.)

(Posto ai voti l'articolo così emendato, è approvato.)

Darò lettura dell'articolo 20:

« Qualunque servizio effettivo si computa per intero fino al compimento degli anni richiesti pel conseguimento del *minimum* della pensione, ma pel tempo eccedente. Il servizio nello stato maggiore delle piazze non classificate fra le piazze forti, fortezze e forti, nel battaglione veterani e nei veterani dell'artiglieria e del genio è computato solo per metà.

« Il servizio prestato come ufficiale in soprannumero nel battaglione veterani, o prestato comunque nei battaglioni invalidi di terraferma o di Sardegna non è computato.

« Il servizio però degli ufficiali e bass'uffiziali addetti all'accademia od al collegio militare, ~~tuttochè~~ appartenenti comunque agli anzidetti corpi, è computato per intero.

« I commissari di leva hanno ragione, quando cessino da

tali funzioni, a che il servizio prestato in detta qualità, ove non sia loro applicato il primo alinea del presente articolo, sia per metà computato in aumento alla pensione che loro spetta. »

Sopra quest'articolo non havvi alcuna osservazione della Commissione; solo che l'ultimo paragrafo, avendomi presentata una tal quale oscurità e dubbiezza, ho creduto conferirne coll'onorevole mio amico il relatore della Commissione, col quale siamo venuti a conoscere che il senso da darsi a quest'articolo si è che la parola *alinea* venne male intesa, cioè che le parole *il primo alinea* vogliono dire *il primo paragrafo*, perchè il primo alinea non corrisponderebbe punto alla citazione fattane parlando di altro argomento.

Quindi il senso della legge si è questo, che i commissari di leva sono uguagliati agli altri ufficiali quando hanno compiuto il periodo del *minimum*; quindi, se progrediscono nel servizio, non hanno diritto che alla metà. Questo è il senso da darsi; dopo queste spiegazioni, domanderò se il ministro le approva.

**DI PETTINENGO**, commissario regio. Il Ministero acconsente.

**COLLA**, relatore. Darò una spiegazione. Il primo alinea deve sparire. Dopo viene il servizio nello stato maggiore; non è che un'indicazione, ma il primo alinea si riferisce anche agli altri alinea successivi, e per conseguenza anche all'ultimo.

**DI COLLEGGNO LUIGI**. Allora mi pare che sarebbe da desiderare un poco più di chiarezza, quand'anche dopo quel tempo eccedente si mettesse una virgola sotto; ma allora bisognerebbe anche mettere una virgola dopo il primo alinea, come dopo i seguenti; temerei che fosse sempre un poco confuso.

**DI PETTINENGO**, commissario regio. Mettansi due punti dopo il primo alinea, ed un punto e virgola ai paragrafi seguenti.

**PRESIDENTE**. Vi è il *ma* che regola tutto, e tempera la regola generale: si riferisce prima allo stato maggiore, quindi al battaglione veterani; poscia vi è un'eccezione a favore degli ufficiali addetti all'accademia ed al collegio militare; quindi viene una disposizione speciale per i commissari di leva.

**DI COLLEGGNO LUIGI**. Vorrei che il *ma* si capisse da tutti, che cioè non appartiene alle disposizioni susseguenti.

**DI PETTINENGO**, commissario regio. (Interrompendo) Si pone il punto e virgola dopo le parole: *tempo eccedente*.

Una voce. Si potrebbero aggiungere dei numeri agli alinea.

**PRESIDENTE**. A me sembra che, essendo questi paragrafi periodi separati, possono anche aver nesso fra loro, ponendo alla fine di ogni paragrafo un punto e virgola.

**COLLA**, relatore. Se nell'ultimo alinea si mettesse una espressione diversa, per esempio: *quanto ai commissari di leva essi hanno ragione*, mi pare che sarebbe una locuzione più esplicita e più chiara.

**PRESIDENTE**. Se non si chiede la parola, io metterò ai voti quest'articolo, con ciò che s'intenda che fra un paragrafo e l'altro debba essere interposto un punto e virgola, così che faccia un senso continuato, o che in capo all'ultimo paragrafo si metta la parola *quanto* per indicare una diversità di disposizione, ed inoltre che invece della parola *alinea*, si metta quella di *paragrafo*.

(L'articolo posto ai voti, è approvato.)

Darò lettura dell'articolo 21:

« Quanto agli ufficiali del battaglione cacciatori franchi, ai marescialli d'alloggio, brigadiere e carabinieri nei carabi-

nieri reali, ai bass'ufficiali brigadieri e cavalleggeri nei cavalleggeri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incumbenze che attualmente gli sono affidate, i quali avranno scorso il tempo di servizio fissato all'articolo 2 della presente legge pel conseguimento del *minimum* della pensione, sarà loro computato in più un quinto del tempo del servizio per essi effettivamente prestato in detti anni.

**DI PETTINENGO**, *commissario regio*. Si proporrebbe di aggiungere dopo la parola *armi*, quelle di *e qualità*, onde determinare che i vantaggi in discorso s'intendono concessi a coloro che realmente sono nelle condizioni indicate, e non abbiano a goderne altri.

**PRESIDENTE**. La Commissione accetta quest'aggiunta?

**COLLA**, *relatore*. La Commissione non vi ha difficoltà.

**PRESIDENTE**. Chi approva l'articolo 21, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 22:

« Le campagne sono computate in aggiunta alla durata effettiva del servizio.

« Si considera servizio effettivo prestato in campagna quello delle truppe che, dopo aver ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra, sono state riunite per agire contro il nemico, od in corpo d'esercito che occupi un paese estero od a bordo in tempo di guerra marittima. Qualsiasi la durata della campagna, essa è calcolata per un anno intero, ma nel periodo di 12 mesi non può computarsi più che una campagna.

« Le campagne danno luogo ad aumento sia per gli anni di servizio, che per gli anni di grado. »

Resta inteso che questo paragrafo non è più da mettersi in discussione. S'intende come abrogato in seguito al voto già emesso nel calcolo da farsi degli anni di grado.

« Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come campagna. »

La Commissione non ha fatta altra osservazione fuorchè quella che ho già avuto l'onore di notare, vale a dire che s'abbia a tener conto dell'eventualità di una lunga prigionia, per la quale convenga restringere il privilegio al computo di una sola campagna.

**DI COLLEGNO GIACINTO**. Il paragrafo quinto dell'articolo presentato dal Ministero vuole che ai prigionieri di guerra il tempo della cattività sia computato come campagna; la Commissione invece crede non sarebbe né conveniente, né giusto l'accordare loro tale favore se non per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

Io non saprei dividere tale opinione della Commissione. Nelle guerre moderne l'essere fatto prigioniero dipende assai più da errori strategici di chi comanda, che da difetto di valore personale in chi, eseguendo gli ordini ricevuti, trovavasi avvolto da forze superiori. Non sempre d'altronde il valore più eroico può preservare dal cadere nelle mani del nemico, e basta ricordare a tal proposito come quel valorosissimo fra i generali di Napoleone che diceva a Waterloo: *La Garde meurt, elle ne se rend pas*; come, dico, quel generale, ferito gravemente, non morisse però se non molti anni dopo quella battaglia.

Per altra parte, gli anni di prigionia sono ben altrimenti duri che noi sono le campagne più disastrose, e non mancano in Piemonte vecchi militari dell'impero francese che potrebbero farne fede avendo conosciuto i pantani dell'Inghilterra, le spiagge dell'isola di Cabrera o le steppe della Russia.

Se non vi è colpa nel militare fatto prigioniero, se i suoi

patimenti sono maggiori che quelli dei compagni che combattono tuttora, parmi sia giusto il valutare anche a lui come tempo di campagna tutto quello passato in cattività. Prego dunque la Commissione di non insistere per la soppressione del quinto paragrafo.

**COLLI**. Mi dispiace di non poter dividere in questa occasione il parere del mio onorevole collega amico e bravo soldato il senatore Giacinto di Collegno; ma la Commissione, dopo avere maturamente ponderato l'articolo, ha creduto di emendarlo in quel modo in cui è stato sottoposto al Senato.

È vero che il tempo di cattività è un tempo duro a sopportare, ma è pur vero che chi non vuole essere prigioniero spesso non lo è, e che molti militari hanno considerato i prigionieri come dividenti almeno una parte del torto che fa loro la loro condizione.

In Francia il soldato prigioniero perdeva non solamente il diritto alle campagne che non faceva, ma perdeva ancora la sua massa. Io credo adunque che l'articolo così concepito dalla Commissione è assai dolce; imperocchè l'uomo il quale non ha potuto esimersi dalla triste sorte di essere prigioniero, è sufficientemente compensato, avendo a suo favore le campagne nelle quali è stato preso, e di non approfittare del vantaggio delle campagne alle quali non ha parte, e di cui non divide i pericoli.

Il mio onorevole amico ha osservato con molta ragione che il generale Cambronne, dopo aver risposto quell'eroica parola, tuttavia ha dovuto essere prigioniero; ma fu prigioniero, quand'era ferito, perchè altrimenti non lo sarebbe stato, e la Guardia non si rendeva se non dopo aver sparso tutto il suo sangue.

Io credo adunque, se così lo crede il Senato, poter essere conveniente l'articolo come è stato proposto dalla Commissione.

**DI COLLEGNO GIACINTO**. Farò osservare semplicemente all'onorevole preopinante che ai tempi dell'impero in Francia gli ufficiali conservavano la loro anzianità a segno tale, che gli allievi dell'accademia militare nsciti dalle scuole per la campagna di Russia si trovavano capitani nel 1814, quand'anche non avessero preso parte nelle campagne successive.

Questo è soltanto per rispondere relativamente alla condizione dei prigionieri di guerra in Francia.

**DE SONNAZ**. Entrando in questa discussione volevo osservare che mi pare benissimo che sia già una concessione al prigioniero di computare per una campagna il tempo che è stato prigioniero.

Come diceva benissimo l'illustre maresciallo, questa è una disgrazia; pur qualche volta si resisterebbe con più coraggio e risoluzione. Osservo poi che nell'armata francese l'imperatore bensì lasciava godere l'anzianità a quegli ufficiali che cadevano prigionieri, ma li rimpiazzava nei reggimenti, di modo che, se un reggimento aveva la disgrazia di perdere un battaglione, tre compagnie, o due, od una, si nominavano altri ufficiali, senza togliere agli altri, al loro ritorno, il diritto di essere reintegrati nei loro gradi. In Austria invece credo che gli ufficiali che cadono prigionieri non si rimpiazzino a meno che non manchi un battaglione intero od un gran numero d'uomini, e questo fa sì che si potrebbe fare paragone fra le due nazioni, perchè si può credere con tutta sicurezza che i Francesi nelle guerre passate hanno avuto molto minor numero di prigionieri che non gli Austriaci. Per conseguenza mi pare che un anno di campagna sia tutto quanto si possa concedere.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Io credo che sia mestieri distinguere tra prigionieri e prigionieri. Io credo che l'ufficiale il quale si rende da sé stesso, è responsabile verso il suo Governo dell'azione che ha fatto; ma credo del resto che gli ufficiali di un corpo, quando il capo rende il corpo che comanda (come di quelli che si trovano in una piazza, i quali, dopo aver usato tutti i mezzi di difesa sono costretti di rendersi), sono obbligati di seguire questa disgrazia. In questo caso io non vedo perchè un ufficiale che fosse in quella posizione abbia da soffrirne. Io non voglio parlare di me, nè delle mie campagne; ma so che, quando sono stato fatto prigioniero, da 20000 circa che eravamo prima, dopo avere mangiato i cavalli e quanto era in nostre mani, siamo usciti solamente in numero di 5000.

Io credo che non sia disonore l'essersi resi quando veramente non si poteva più vivere. Sono d'avviso adunque che bisogna fare una distinzione, cioè che, se è responsabile verso i suoi capi l'ufficiale che si rende in particolare, altrettanto non lo sieno quelli che dopo una difesa ben giustificata sono costretti a rendersi in corpo, che sarebbe un'ingiustizia il privarli del diritto che compete loro, come a tutti gli altri.

**FRANZINI.** Io rendo giustizia a tutte le osservazioni esposte dal cavaliere Di Collegno, dall'illustre maresciallo, che in campagna aperta, come in tutti i servizi, il militare deve assolutamente fare di tutto anzichè rendersi; così pure opinava il grande capitano del secolo su chi non poteva sottrarsi alla cattività.

Ma, o signori, le leggi militari sono tali che patiscono molte eccezioni; talvolta le capitolazioni divengono una triste necessità: ne abbiamo un esempio nella guerra di Spagna nella capitolazione del generale Dupont.

Non solo il suo corpo dovette arrendersi, ma il generale Weber, che comandava la divisione dipendente dalla prima, benchè ad una gran distanza, dovette arrendersi, come si è arreso il generale Dupont.

Al generale Dupont, che era comandante in capo, si fece un processo, e non si fece al generale Weber.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Io credo che bisogna far distinzione fra chi si rende in piena campagna e chi si rende in una piazza fortificata.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il ministro della guerra ravvisa conveniente l'osservazione esposta dalla Commissione, ed avvertendo che, se a colui il quale è prigioniero di guerra non gli saranno computati come di campagna gli anni di cattività, gli saranno computati come di servizio, conviene nell'opinione della Commissione.

**PRESIDENTE.** La discussione fattasi su questo paragrafo 6 dell'articolo m'impone l'obbligo di separare nella votazione i singoli paragrafi di cui l'articolo è composto.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il Ministero è pienamente d'accordo colla Commissione.

**DE SONNAZ.** Avrei un'osservazione a fare. Si dice che nel periodo di dodici mesi non possono essere contabili due campagne...

**PRESIDENTE.** (Interrompendo) Forse è meglio che si riservi a parlare quando verrà in discussione il terzo paragrafo.

Ora è meglio mettere ai voti il primo paragrafo coll'aggiunta della parola *effettivo*.

Chi approva questo paragrafo, voglia levarsi.

(È approvato.)

Coloro che intendono approvare il secondo paragrafo, vogliono sorgere.

(È approvato.)

Ora darò lettura del terzo paragrafo. (Vedi sopra)

**DE SONNAZ.** Vorrei che questo paragrafo ricevesse un'altra redazione, per esempio, nel corso dello stesso anno, perciocchè in dodici mesi possono esservi due campagne assolutamente diverse; può esservi tra una campagna e l'altra un trattato, un armistizio, per esempio.

Naturalmente la campagna del 1848 mi pare una, la campagna del 1849 mi pare un'altra. Le truppe non furono mai levate dal piede di guerra.

Il passaggio del Ticino seguì il 29 marzo, se non erro, del 1848; poecia la seconda campagna fu ultimata al 20 marzo 1849. Io vorrei un'altra redazione che non confonda queste cose e facesse giudicare in caso analogo che in questi dodici mesi non vi sia stata una campagna sola.

**COLLI.** Divido assolutamente l'opinione dell'onorevole preopinante.

Quantunque la Commissione non abbia fatto caso dell'osservazione che io stimai opportuno proporre a questo riguardo, credo poter parlare in mio particolare per appoggiare una proposizione che mi pare giustissima. Vi sono molti esempi nelle storie che precisamente comprovano che nello spazio di dodici mesi hanno avuto luogo due campagne ragguardevolissime, e che hanno tratto seco eventi di somma importanza.

Mi limiterò a citare l'esempio della campagna di Prussia del 1810, nella quale ebbe luogo la battaglia di Jena; questa è certamente una campagna ragguardevolissima, ed ha avuto delle conseguenze importantissime, come ciascuno sa. In questo stesso anno poi avvenne la campagna di Polonia, dove si son date le battaglie di Eylau e Friedland, molto celebri; tutto ciò ha avuto luogo in meno di dodici mesi. Sarebbe egli stato giusto che tante sofferenze, che tanti fatti eroici avessero avuto per compenso una sola campagna?

Io non lo credo, e per queste ragioni mi unisco di tutto cuore al parere dell'onorevole preopinante.

**COLLA, relatore.** La Commissione aveva creduto di dover contare nel corso di un anno due sole campagne, prima perchè le parve cosa difficile che due campagne comincino e finiscano nel corso di dodici mesi; poi perchè, se si desse questo caso, le regole si possono facilmente applicare a tali casi straordinari.

**FRANZINI.** Io sono pure dell'opinione della Commissione, e mi rinerisce di contrastare l'amico mio e collega, senatore Colli, ma le due campagne di Friedland e di Jena fecero una eccezione tale che, se ben mi ricordo, Napoleone dovette stabilire che quelle due campagne contavano veramente per due campagne; dico così, perchè la legge generale era che in un anno non ve ne potesse essere che una.

**DI COLLEGNO GIACINTO.** Mi dispiace contraddire al mio amico preopinante, ma potrei citare che anche nel 1815 le campagne di Bautzen e quella di Dresda contavano per due campagne distinte.

**DE SONNAZ.** Io credo che nel computare le campagne non bisogna cercare tanto pel minuto, ma che bisogna domandare a quelli che le hanno fatte, perchè due campagne sono sempre due campagne.

**COLLI.** Io credo che si potrebbe stabilire che con un decreto reale quel periodo di guerra fosse computato per due campagne.

**FRANZINI.** Bene.

**PRESIDENTE.** Quest'aggiunta pare che possa aver luogo anche dopo che siasi votato l'articolo.

Pongo dunque ai voti...

**CIBRARIO.** (Interrompendo) Si può porre ai voti l'accottazione dell'articolo con quest'aggiunta.

*Altri senatori.* Prima l'aggiunta, poi l'articolo.

**DE SONNAZ.** La prima proposta è stata di tor via la condizione dei dodici mesi.

**CIBRARIO.** È quello che aveva l'onore di proporre.

**PRESIDENTE.** Non ho difficoltà di porre prima a votazione la cancellazione di questa clausola, la quale porta seco la conclusione della quistione. Si propone che si tolga la clausola: *ma nel periodo di 12 mesi non può computarsi più che una campagna*; dimodochè l'articolo sia ridotto a quelle semplici parole: *qualsiasi la durata della campagna, essa è calcolata per un anno intero*.

Chi crede che per quell'articolo debba togliersi la clausola anzidetta...

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Credo indispensabile che si stabilisca un limite di tempo per computare l'anno di campagna...

*Varie voci.* La campagna ha i suoi limiti naturali.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io avviso tanto più necessario di stabilire un limite, in quanto che diverse potrebbero essere le interpretazioni...

**DE SONNAZ.** Quando si fa guerra, sulla campagna non vi è dubbio; le campagne sono sempre segnate dalla ripresa dei quartieri d'inverno, da un armistizio, dalla pace; non vi è dubbio non vi sieno dei casi dove in tempo di guerra un anno può essere considerato per tre campagne, un altro per due. Si è sempre calcolata campagna quando si entra in campagna ordinariamente in primavera, e si prosegue sino all'inverno: allora si va ai quartieri d'inverno, oppure si progredisce; può durare due mesi, come occorre. Finché non siavi una pace assoluta, la campagna non è chiusa, ma essendovi questa posa per armistizio, o per pace, o per quartieri d'inverno, la campagna non è finita.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Ma l'armistizio non è precisamente che un tempo di riposo, di sospensione d'ostilità.

**DE SONNAZ.** Consultiamo i fatti passati, ed un luminoso esempio ne abbiamo nel 1812 quando l'imperatore Napoleone, riorganizzata una nuova armata, ha ripreso le ostilità contro i suoi nemici, e si portò a difendere la linea dell'Elba. Le truppe erano in presenza; si trattava, è vero, ma le ostilità si dovevano riprendere dopo dieci giorni di prolungo per celebrare, come si è detto, la festa sua in faccia al nemico. Questi non volle concedere i dieci giorni, si ripresero le ostilità, e questo tratto di tempo fu considerato come due campagne.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** La legge francese, emanata nel 1831, stabilisce appunto questo stesso limite di tempo.

**FRANZINI.** Io credo realmente così, ma l'imperatore Napoleone finiva la guerra con una nazione, e ne ricominciava un'altra. Bisogna assolutamente venire in qualche modo ad una decisione, cioè quando possano aver luogo due campagne o no. Questo sarebbe difficile. Io mi associo sempre alla proposizione fatta dal marchese Colli, e dico che al Re od al Parlamento, se vogliono, ma dirò sempre di preferenza a chi comanda l'armata, sta il decidere se due od una campagna vi siano in un certo tratto di tempo.

**COLLA, relatore.** La Commissione concorre in questo sentimento, e crede che la cosa si potrebbe conciliare, qualora al suo emendamento si aggiungesse: *Se non è altrimenti disposto per legge speciale*.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Se si dice per legge speciale, non è più al capo dell'armata; volerlo sottoporre al Parlamento, sarebbe sottoporlo ad un giudice poco competente.

**COLLA, relatore.** Sarebbe onore per l'armata, perchè tutto il Parlamento concorrerebbe nell'opinione di lasciarla decidere dal capo dell'armata.

**FRANZINI.** Questa cosa bisogna lasciarla decidere da chi è più pratico.

Il Re comanda l'armata, ha sentito il rapporto del suo generale in capo, e quindi può deciderla meglio che qualunque altro sia.

**ALBINI.** Pare che non dovrebbe esservi differenza dalla legge dell'armata di mare alla legge dell'armata di terra; in queste circostanze noi abbiamo un regolamento, per quello che debbe comprendersi per la campagna, per regio editto, e mi pare che qui ci vorrebbe un regio editto per deciderlo, perchè le opinioni sono troppo diverse.

**SAULI.** Mi pare che una campagna è un fatto di tale importanza, che non si può determinare quale sia il fine di essa per una legge preventiva; per conseguenza io mi accosterei molto volentieri alla sentenza dell'onorevole mio amico e collega il marchese Colli, il quale commette all'autorità regia il determinare quale sia il numero delle campagne, o quando abbia fine una campagna determinata. E dico alla prerogativa reale, cioè all'autorità regia, imperciocchè per giudicare di queste cose non credo ci sia competenza nel Parlamento. Se la campagna ha un esito felice, allora sicuramente il Parlamento concorre nell'opinione universale di accrescere il premio in favore dei valorosi che vi presero parte; ma se ha un fine sventurato, allora il calore delle parti si desta, e difficilmente la sentenza può essere giusta, ogni qual volta sia commesso a molte persone il preferirla.

**DE LA CHARRIÈRE.** Je demande la parole pour faire une simple observation.

Je veux dire qu'un armistice suspend la campagne seulement, et que la reprise des hostilités, après la rupture de l'armistice, n'est que la continuation de la campagne suspendue, et ne saurait en règle générale former une seconde campagne. Le Roi, comme chef de l'armée, peut seul décider si dans une espace de temps quelconque il y a eu une seule ou deux campagnes.

Conférer ce droit au Parlement ne serait pas prudent.

Lorsque la loi aura reconnu qu'il appartient exclusivement au Roi de statuer sur ce point, le décret royal sera exécutoire, même en ce qui concerne le surcroît de dépense.

**PRESIDENTE.** Sopra questo paragrafo è stato proposto un doppio emendamento; uno tende a cancellare la clausola di 12 mesi, oltre ai quali la campagna non può essere calcolata; l'altro vorrebbe lasciare la dichiarazione di 12 mesi e supplire a ciò che può esservi di desiderabile in questa legge con un emendamento, il quale riserva ad altra autorità il dichiarare la qualità della campagna. Dico ad altra autorità, perchè anche sopra questa parte di quistione vi è una scissura, proponendo alcuni di lasciarla al Parlamento, altri, per contro, che possa bastare la sola autorità reale. Io credo che l'emendamento che più si scosta dalla legge sia quello del marchese Colli: in conseguenza al medesimo si debbe la priorità.

*Voci.* Si legga l'emendamento.

**COLLI.** Non l'ho scritto.

**PRESIDENTE.** L'emendamento sta nell'aggiungere all'articolo queste parole, cioè che « È riservata al Re la prerogativa di dichiarare in una data sequela di fazioni guerresche che abbiano avuto luogo non una, ma due campagne. »

**CIBRARIO.** Le parole che sono state dette sono le se-

---

TORNATA DEL 13 NOVEMBRE

---

guenti: « Salvo che venga altrimenti disposto per decreto reale. »

**PRESIDENTE.** Dunque si dirà: « Salvo che per decreto reale questa campagna non venga dichiarata valutabile per due. »

**DELLA TORRE.** La proposta adunque potrebbe formolarsi: « Salvo che il Re dichiari che in quel tratto di tempo vi è stata doppia campagna. »

**PRESIDENTE.** Chi approva questa riserva, voglia levarsi.  
(È approvata.)

Resta a porre ai voti il paragrafo che la comprende; esso è così concepito. (*Vedi sopra*)  
(È approvato.)

Il paragrafo che segue resta cancellato, e rimane quello dei prigionieri di guerra sul quale hanno avuto luogo le maggiori discussioni che si sono intavolate.

Il Senato forse crederà di dover differire ad altra adunanza la discussione sul medesimo; perciò la seduta d'oggi è sciolta, ed il Senato è convocato per domani ad un'ora, come quest'oggi.

La seduta è levata alle ore 8.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Continuazione della discussione circa la legge delle pensioni dei militari in ritiro.